

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

159^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 24 MAGGIO 1993

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 25 MAGGIO 1993	Pag. 24
DISEGNI DI LEGGE		ALLEGATO	
Annunzio di presentazione	3	COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN- CHIESTA SUL FENOMENO DELLA MA- FIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI	
COMMISSIONI PERMANENTI		Ufficio di Presidenza	25
Ufficio di Presidenza	4	COMMISSIONI PERMANENTI	
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI		Variazioni nella composizione	25
Svolgimento:		DISEGNI DI LEGGE	
LOPEZ (<i>Rifond. Com.</i>)	5 e passim	Annunzio di presentazione	25
DE CINQUE, <i>sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	5, 8	Assegnazione	25
MURMURA, <i>sottosegretario di Stato per l'in- terno</i>	12, 18		
CHIARANTE (<i>PDS</i>)	22		
SUI LAVORI DEL SENATO			
PRESIDENTE	23		

159ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 MAGGIO 1993

Nuova assegnazione	Pag. 27	CORTE COSTITUZIONALE	
Presentazione di relazioni	27	Trasmissione di sentenze	Pag. 30
Cancellazione dall'ordine del giorno	27		
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO		INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Trasmissione	27	Annunzio	31, 33
Deferimento	29	Interrogazioni da svolgere in Commissione	51
GOVERNO			
Trasmissione di documenti	29	N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore</i>	

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dà lettura del processo verbale.

CANDIOTO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana dell'11 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Condorelli, Di Stefano, Fabj Ramous, Gianotti, Giorgi, Graziani, Augusto Guido, Leone, Maisano Grassi, Molinari, Peruzza, Santalco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Paire e Visibelli, a Parigi e Berlino, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Agnelli Arduino e Ferrari Bruno, a Kiev, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Cappuzzo, Loreto e Zamberletti, a Berlino, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Carpenedo, Cusumano e Russo Michelangelo, in Sicilia, per attività della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice; Golfari e Montresori, a La Maddalena, per attività della 13ª Commissione permanente.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 20 maggio 1993, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» (1249).

In data 22 maggio 1993, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro di grazia e giustizia:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 153, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione» (1253);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM» (1254).

Commissioni permanenti, ufficio di Presidenza

PRESIDENTE. In data 20 maggio 1993, l'11^a Commissione permanente ha proceduto all'elezione del proprio Presidente. È risultato eletto il senatore Covatta.

Al senatore Covatta formulo i migliori auguri di buon lavoro.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

Saranno svolte per prime le interpellanze in materie di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La prima interpellanza è del senatore Lopez e di altri senatori:

LOPEZ, LIBERTINI, SALVATO, GALDELLI, MANNA, MERIGGI, CONDARCURI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, unico istituto in Italia che si occupa di ricerca, sperimentazione e documentazione nel settore conciario ed in quello manifatturiero, è da qualche tempo oggetto di manovre tendenti a provocarne lo smantellamento;

considerato che l'istituto napoletano da ben 107 anni svolge la sua attività, apprezzata e riconosciuta anche a livello internazionale, operando nel settore della ricerca scientifica, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e di quello del tesoro, e che, con appena 42 dipendenti, esso assicura al settore conciario, che fattura oltre 7.000 miliardi all'anno, un'attività tecnico-scientifica di elevato e serio contenuto, ponendosi come organo ufficiale al di sopra delle parti, finalizzato al miglioramento ed allo sviluppo ambientale e tecnologico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che la riduzione dell'organico recentemente proposta con delibera del consiglio d'amministrazione del 31 luglio 1992 sia funzionale a manovre da parte di «centri di potere» che pretendono di decidere per tutta l'industria conciaria italiana e se non ritenga invece che vada mantenuta ed incrementata l'attività dell'ente, alla luce dei numerosi meriti che la piccola e media industria conciaria ha ottenuto anche grazie alla costante e sollecita presenza della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli che, in modo neutrale ed assolutamente al di sopra delle

parti, con la trasparenza derivante dall'essere istituto dello Stato, assolve un delicato compito di mediazione tra le esigenze dell'industria e quelle della scienza.

(2-00156)

Ha facoltà di parlare il senatore Lopez per svolgere la suddetta interpellanza.

LOPEZ. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, questa interpellanza, che risale ormai al 10 novembre dello scorso anno, prendeva spunto da una delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, che ha sede in Napoli, il 31 luglio dello scorso anno con la quale si approvava un piano di riduzione dell'organico della Stazione stessa.

Io voglio soltanto qui ricordare che si tratta di una istituzione, fra l'altro consolidata e di riconosciuta tradizione scientifica, avente alle spalle ben 107 anni di storia, che ha svolto un ruolo assai significativo e prezioso di supporto ad un settore, quello conciario, che ha un fatturato annuo calcolabile intorno ai 7.000 miliardi, quindi un settore, se non trainante, tuttavia significativo del nostro sistema produttivo. La Stazione sperimentale di Napoli ha garantito un'attività di supporto tecnico-scientifica, e quindi di ricerca, ai fini sia della tutela ambientale sia dello sviluppo tecnologico, soprattutto in direzione della piccola e media industria - sappiamo infatti che questo settore è particolarmente caratterizzato dalla presenza di piccoli e medi insediamenti manifatturieri - con un organico di 42 dipendenti, neanche eccessivo rispetto ai compiti ai quali deve rispondere.

Si tratta allora di sapere dal Governo se queste informazioni, che risalgono - ripeto - ormai a parecchi mesi fa, sono confermate o no; l'aspetto che più ci interessa chiarire in questo confronto con il Governo, comunque, è se esso intenda sostenere l'attività di questo ente, naturalmente in funzione di una politica di sostegno e di sviluppo dell'intero settore conciario. Questo è il senso dell'interpellanza ed attendiamo nel merito la risposta del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testè svolta.

DE CINQUE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. L'interpellanza del senatore Lopez e di altri senatori pone all'attenzione del Governo un problema le cui dimensioni certamente non sfuggono perchè noi non ci nascondiamo quale sia l'importanza di questa Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in un settore manifatturiero di notevole importanza per la nostra economia.

In effetti, con la delibera n. 2 del 31 luglio 1992, la Stazione sperimentale suddetta ha rideterminato la propria pianta organica in ossequio all'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991, ai sensi del quale tutti gli enti

destinatari del decreto sono tenuti a deliberare le nuove dotazioni organiche «sulla base del nuovo assetto ordinamentale e delle esigenze funzionali ed organizzative». La riformulazione della pianta organica è stata altresì eseguita tenendo presente anche il disposto dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 412 del 1991 (legge finanziaria 1992), secondo il quale le piante organiche di tutti gli enti pubblici dovevano essere riviste – come in larga misura è stato attuato – in diminuzione per le note esigenze di contenimento del personale nella pubblica amministrazione, tenendo conto di due elementi fondamentali: i carichi funzionali di lavoro e il processo di informatizzazione del lavoro stesso, processo che, come gli interpellanti si rendono conto, è un elemento ormai essenziale nella moderna organizzazione anche del lavoro pubblico.

Allorchè la delibera citata è stata portata all'approvazione del Ministero dell'industria, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Dipartimento per la funzione pubblica; gli uffici del Ministero dell'industria, con lettera del 23 novembre 1992, hanno formulato un parere negativo sul provvedimento ritenendo che la nuova pianta organica, sensibilmente ridotta rispetto a quella attuale e non superiore al numero dei posti effettivamente coperti (l'ente si è cioè mantenuto nell'ambito dei posti effettivamente coperti, quindi riducendo l'esubero dei posti non coperti) non avesse però tenuto del tutto conto dello spirito e della lettera dell'articolo 6 della citata legge n. 412, essendo stato ridotto l'impiego delle nuove tecnologie e non essendo stata posta sufficientemente in luce la compatibilità con le esigenze funzionali dell'ente relativamente allo svolgimento dei compiti istituzionali.

Con una nota di carattere interlocutorio il Ministero ha invitato dunque l'ente stesso a riesaminare il precedente provvedimento alla luce delle risultanze della verifica dei carichi funzionali di lavoro; una verifica che costituisce uno degli elementi obiettivamente idonei a sindacare la congruità delle dotazioni organiche, in funzione delle attività svolte da ciascun ente pubblico.

Non ho con me la velina della lettera, ma noi abbiamo in sostanza invitato l'ente a riconsiderare il provvedimento già adottato tenendo presenti i due criteri indicati dalla legge alla quale il Ministero ha inteso richiamarsi, non nascondendosi che, proprio per incrementare l'attività istituzionale della Stazione sperimentale delle pelli, è necessario anche assegnarle una serie di altri compiti. Peraltro il Ministero dell'industria, con la recentissima circolare n. 161657 del 1992, ha autorizzato la Stazione stessa a svolgere l'importante attività di certificazione dei prodotti per l'industria conciaria. Tale attività, tra l'altro, è richiesta ora anche dalla vigente normativa europea e potrà quindi essere tenuta in considerazione nelle nuove determinazioni che l'ente dovrà prendere in conseguenza di questa nota interlocutoria da parte del Ministero.

LOPEZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Signor Presidente, siamo soddisfatti che il provvedimento assunto a suo tempo dal consiglio di amministrazione di quell'ente sia

stato in qualche modo bloccato dal parere negativo espresso dal Ministero competente. Inoltre, ci sembra positivo che all'ente stesso sia stata assegnata una nuova attività, quella di certificazione dei prodotti per l'industria conciaria.

Resta aperto, tuttavia, il problema di capire quale politica intenda seguire il Governo rispetto al settore conciario nel suo complesso.

Per quanto concerne gli specifici aspetti del problema sollevato con questa interpellanza, ci dichiariamo soddisfatti per le risposte fin qui fornite dal Governo. Mi preme tuttavia sottolineare il fatto che ancora manca un quadro di riferimento preciso ed organico per quanto riguarda gli interventi di sostegno a favore di questo settore che – lo ribadisco – è caratterizzato da una forte presenza di piccole e medie industrie, di quell'industria che rappresenta il tessuto connettivo dell'intero apparato produttivo del paese.

PRESIDENTE. Segue un'interpellanza del senatore Vinci e di altri senatori:

VINCI, GALDELLI, MANNA, MOLINARI, PEDRAZZI CIPOLLA, SMURAGLIA, LOPEZ, DIONISI, BOFFARDI, PARISI Vittorio, MANNA, MERIGGI, ICARDI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che il gruppo multinazionale di proprietà anglo-olandese Unilever intende chiudere la Elizabeth Arden italiana, di sua proprietà, con il conseguente licenziamento dei lavoratori da essa dipendenti, nonostante la grande esperienza di quest'azienda, ben inserita nella tradizione profumiera italiana, e nonostante la Elizabeth Arden italiana non versi in condizioni, nella sostanza, di crisi, trasferendo le attività produttive dell'azienda in Francia e negli Stati Uniti;

che il gruppo Unilever altresì beneficia di vari tipi di agevolazioni e di finanziamenti da parte dello Stato italiano, avendo vari stabilimenti nel Mezzogiorno, e non è quindi accettabile da parte del gruppo stesso un comportamento in Italia dettato, si fa per dire, dalle pure leggi di mercato,

gli interpellanti chiedono di sapere:

quali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere per la tutela dell'esistenza della Elizabeth Arden italiana e degli attuali livelli di occupazione in quest'azienda;

quali orientamenti altresì il Governo intenda, in via più generale, seguire a tutela dell'occupazione, quando sia minacciata da gruppi, spesso di dimensione internazionale, che nel nostro paese beneficiano del finanziamento statale, il quale ha tra le sue fondamentali finalità istituzionali appunto la tutela dell'occupazione.

(2-00171)

Ha facoltà di parlare il senatore Lopez per svolgere tale interpellanza.

LOPEZ. Signor Presidente, questa interpellanza, che ha come primo firmatario il senatore Vinci, è stata presentata dal Gruppo di

Rifondazione comunista in data remota (il 27 novembre dello scorso anno) e si riferisce all'intenzione manifestata dal gruppo multinazionale Unilever, a capitale anglo-olandese, di chiudere la Elizabeth Arden italiana, un'industria pienamente inserita nella tradizione profumiera del nostro paese; un'industria peraltro che non segnalava situazioni particolari di crisi. Tuttavia l'Unilever aveva manifestato la volontà di trasferire le attività produttive di questa industria in Francia e negli Stati Uniti d'America.

L'interpellanza chiedeva al Governo quali provvedimenti intendesse assumere per impedire questo trasferimento e, soprattutto, per garantire che non andassero perduti posti di lavoro.

Il caso specifico richiamato in questa interpellanza credo consenta una qualche considerazione relativamente alla politica che intende sviluppare il Governo Ciampi nei confronti dei gruppi industriali multinazionali, per impedire che - come si è verificato in questo caso per la Unilever-Elizabeth Arden e più in generale in passato - si arrivi troppo spesso a prospettare operazioni poco chiare, poco rispettose delle esigenze di mantenimento dei livelli occupazionali del nostro paese, mirate piuttosto a soddisfare calcoli di tipo speculativo, spesso perseguiti senza eccessivi scrupoli.

Il fine dell'interpellanza, ripeto, è di conoscere quali provvedimenti il Governo abbia assunto sul caso specifico della Elizabeth Arden italiana e quali orientamenti complessivi esso intenda seguire nei confronti delle industrie presenti sul nostro territorio nazionale che facciano capo a gruppi industriali multinazionali.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testè svolta.

DE CINQUE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, intendo prima di tutto svolgere una breve premessa sul gruppo Unilever. Esso opera in Italia da vari decenni nel settore dei beni di largo consumo: alimentari (gelati, surgelati, margarine, oli, tè, maionese, eccetera), detersivi e prodotti per l'igiene della casa, prodotti per l'igiene personale, profumeria, cosmetici, specialità chimiche.

La capogruppo Unil-It spa ha sede a Milano, e le sue principali divisioni Sagit, Van der Bergh, Lever, Personal Product, sono a Milano e a Roma.

La strategia del gruppo è orientata a consolidare e sviluppare le attività attualmente svolte in Italia e con esse la struttura produttiva e commerciale.

Attualmente il gruppo conta circa 800 addetti e realizza la sua produzione in 12 stabilimenti, con strutture di vendita e distribuzione diretta. Anche sotto il profilo dei nuovi investimenti si tratta di un gruppo in piena espansione: nelle diverse unità produttive sono state realizzate avanzate innovazioni di processo e di prodotto, orientate ad una produzione competitiva nel mercato europeo.

Negli anni recenti si sono intensificati gli investimenti tecnologici, a conferma dell'intenzione del gruppo di consolidare e sviluppare la propria attività in Italia e di renderla nello stesso tempo maggiormente

competitiva a livello europeo ed internazionale. In particolare, il gruppo Unilever nel periodo che va dal 1989 al 1992 ha investito:

- 80 miliardi nello stabilimento di Caivano (NA);
- 50 miliardi nello stabilimento di Cisterna (LT);
- 30 miliardi nello stabilimento di Crema (CR);
- 25 miliardi nello stabilimento di Inveruno (MI);
- 10 miliardi nello stabilimento di Pomezia (RM);
- 40 miliardi nello stabilimento di Casalpusterlengo (MI);
- 30 miliardi nello stabilimento di Pozzilli (IS).

Infine è stato completamente ristrutturato ed ampliato lo stabilimento di Gaggiano (MI), con un investimento complessivo di 80 miliardi e una concentrazione di tutte le produzioni di prodotti per l'igiene personale.

Per quanto riguarda la situazione, più in particolare, della Elizabeth Arden, occorre precisare che essa rappresenta una piccola impresa ed opera esclusivamente nel settore cosmetico. Essa è stata rilevata alla Unilever nel 1989 e nel 1990 inserita organizzativamente nelle attività già esistenti nell'area «prodotti per l'igiene personale». A causa della congiuntura economica e di mercato negli ultimi anni è stata registrata una scarsa redditività delle attività del settore.

Il gruppo Unilever ha mostrato da sempre l'intenzione di operare un forte rilancio dell'attività commerciale della Elizabeth Arden, che sarà organizzata come divisione autonoma con una propria sede in Milano e struttura di vendita apposita. La nuova divisione commercializzerà tutti i prodotti di cosmesi Elizabeth Arden e alcune linee di profumeria di prestigio (come «Valentino»).

Per quanto concerne lo stabilimento di via Gallarate a Milano, a cui si richiamano gli onorevoli interroganti, e in cui è aperta una vertenza sindacale, occorre premettere che in esso vengono prodotti esclusivamente cosmetici colorati per occhi e per guance per la Elizabeth Arden International (New York) e occasionalmente profumeria per altri marchi. Si tratta di un piccolo stabilimento con dislocazione sfavorevole, con seri problemi logistici per la lavorazione, circondato peraltro da numerosi insediamenti civili e commerciali, sia pure dotato di attrezzature tecnologicamente molto avanzate; esso occupa complessivamente 140 addetti. Tutta la produzione in esso realizzata viene esportata in Europa al 90 per cento, sulla base degli ordinativi ricevuti dalla casa madre americana.

La situazione mondiale del mercato dei cosmetici colorati appare al momento abbastanza critica, soprattutto perchè si è in presenza di una forte flessione degli ordini. Inoltre, lo stabilimento non è più in grado di produrre a costi competitivi, in relazione alle sue dimensioni, ai suoi costi di personale, alla sua efficienza produttiva. Conseguentemente, l'orientamento della Elizabeth Arden americana è quello di spostare l'attività produttiva dei prodotti cosmetici colorati di esportazione dallo stabilimento di via Gallarate, con una concentrazione presso altri suoi stabilimenti più grandi, in particolare quello di Roanoke (USA).

Di questo progetto sono state prontamente informate le rappresentanze sindacali già dal settembre scorso, aprendo con loro un confronto per studiare le soluzioni alla situazione occupazionale che verrebbe

compromessa. Coerentemente con questa linea di impostazione al problema, occorre sottolineare che finora non è stata avviata alcuna procedura nè di mobilità, nè di cassa integrazione, nè di licenziamenti.

L'Unilever ha vagliato diverse soluzioni al problema, con un diretto coinvolgimento delle forze sindacali e del personale tutto. La soluzione prescelta nella bozza di accordo illustrato dalla direzione dell'Unilever il 14 maggio scorso a Milano nella sede dell'Assolombarda prevede la costituzione di una nuova società alla quale saranno conferite le attività produttive dell'Elizabeth Arden e che sarà ceduta successivamente alla società Ciclat e Consociate. L'Elizabeth Arden International garantirà alla nuova società un contratto di fornitura di tre anni che permetterà la continuazione delle attività produttive dello stabilimento. Inoltre, 84 dipendenti saranno assunti dalla nuova società dal 1° giugno prossimo. Il piano è stato giudicato positivamente dalle organizzazioni sindacali e dal consiglio di fabbrica che hanno emanato un apposito comunicato stampa.

Il personale nel settembre 1992 era di 140 unità. Allo stato attuale è di circa 110 unità, in ragione di vari trasferimenti avvenuti verso altre attività produttive del gruppo ed anche di pensionamenti. Resterebbero in esubero poco più di 20 dipendenti per i quali sono state assicurate, e certamente saranno trovate, soluzioni individuali.

LOPEZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Signor Presidente, desidero esprimere perplessità rispetto alla risposta venuta dal Governo su questa vicenda. Nella risposta viene detto che lo stabilimento della Elizabeth Arden è dotato di attrezzature avanzate: si deve supporre che accanto a tali attrezzature sia presente, o almeno fosse presente, un patrimonio di esperienze lavorative e professionali di cui evidentemente la Unilever non tiene conto preferendo considerare soltanto gli aspetti legati a problemi di competitività, di collocazione sul mercato di quanto prodotto dallo stabilimento milanese. Intendiamoci, sono tutte questioni rilevantissime e legittime, mi domando però quale ruolo attivo abbia svolto il Governo per arrivare ad una soluzione più positiva di quella che qui è stata indicata e che, se ho compreso bene, è stata in qualche modo accolta dalle organizzazioni sindacali.

Ragionare, come viene fatto, solo sui numeri, per cui si dice che la gran parte delle 110 unità rimaste, dal 1° giugno, verrà assorbita da questa nuova società che va a costituirsi, vuol dire lasciare intatto il problema dei 20 dipendenti cosiddetti «in esubero», che allo stato attuale sono attesi da un destino che ancora non si conosce.

Ora, quando si parla di lavoratori che corrono qualcosa di più di un rischio di perdita del proprio posto di lavoro, non conta tanto il loro numero (sarebbero potuti essere anche 5 o 3 o addirittura un solo dipendente dell'ex stabilimento Elizabeth Arden). Il problema, infatti, si pone in ogni caso, in relazione al diritto sancito dall'articolo 1 della nostra Costituzione.

Prendo quindi atto di una risposta che, fra l'altro, conferma la politica del gruppo multinazionale Unilever, il quale è impegnato in maniera diffusa su tutto il territorio nazionale. Questo impegno, tuttavia, non è evidentemente tale da permettere di affrontare i problemi e le difficoltà derivanti dal calo di competitività in modo soddisfacente rispetto alle esigenze legittime di mantenimento del posto di lavoro dei dipendenti. Resta pertanto il problema di questi 20 lavoratori in esubero, la cui soluzione, almeno nella risposta che ci è stata qui fornita, viene rinviata a data successiva; non è affatto chiaro quale potrà essere l'esito definitivo – ci auguriamo positivo – di questa vicenda.

Da questo punto di vista prendo atto della risposta del Governo e manifesto la mia insoddisfazione nei confronti della stessa.

PRESIDENTE. Seguono un'interpellanza ed un'interrogazione in materia di competenza del Ministro dell'interno.

Sarà svolta per prima l'interpellanza del senatore Libertini e di altri senatori:

LIBERTINI, ICARDI, MARCHETTI, LOPEZ. – *Al Ministro dell'interno.* – Gli scriventi chiedono di interpellare con urgenza il Ministro dell'interno sul grave comportamento tenuto dalla polizia nel corso della manifestazione sindacale che si è svolta a Torino martedì 16 febbraio 1993.

Il corteo dei lavoratori, che si era fermato, durante lo sciopero regionale indetto dalle confederazioni sindacali, nei pressi dell'Unione industriali, e forte di 15.000 unità, ha raggiunto pacificamente piazza Castello, dove il comizio conclusivo è stato tenuto per i sindacati da Silvano Veronese. Nel corso del comizio, segnato da evidenti ma civili contestazioni del vertice sindacale, l'animazione di un gruppo di studenti è stata colta a pretesto dalla polizia per caricare la folla. Richiamati dagli stessi dirigenti sindacali, i dirigenti della polizia hanno successivamente desistito dalla loro provocazione.

Gli interpellanti chiedono inoltre di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di accertare i fatti e di richiamare la direzione torinese delle forze dell'ordine ad un diverso comportamento garantendo che tali episodi non abbiano a ripetersi.

(2-00227)

Ha facoltà di parlare il senatore Lopez per svolgere tale interpellanza.

LOPEZ. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, l'interpellanza che ha come primo firmatario il senatore Libertini prende spunto da quanto accaduto a Torino il 16 febbraio scorso quando, quasi a conclusione di una manifestazione sindacale che aveva visto una forte partecipazione di lavoratori e di popolo (si trattava infatti di un corteo di 15.000 persone) che avevano raggiunto pacificamente piazza Castello nel centro della città per assistere al comizio conclusivo tenuto da un sindacalista della CISL, improvvisamente, nel corso di quel comizio, le forze dell'ordine, presenti nella Piazza per garantire – si deve presu-

mere - il corretto e ordinato svolgimento della manifestazione, hanno attaccato e caricato la folla accalcata nella piazza medesima, provocando disordini e scontri, anche con qualche ferito. Le immagini di quegli scontri le abbiamo viste credo tutti nel corso di trasmissioni televisive.

Vorremmo quindi sapere dal Governo le ragioni per le quali le forze dell'ordine in quella circostanza, anzichè attenersi a un ruolo di prevenzione rispetto a un ordinato svolgimento della manifestazione, hanno invece inopinatamente e improvvisamente caricato i cittadini, i lavoratori, la folla presente in piazza Castello a Torino.

Naturalmente anche in questo caso l'episodio dal quale prende spunto l'interpellanza può essere utile per svolgere e sviluppare un ragionamento su come in una fase nella quale, come è ben noto, sono gravi le tensioni sociali nel paese, si ripetono abbastanza spesso manifestazioni di protesta dei lavoratori nei confronti del Governo; nei mesi scorsi queste manifestazioni hanno avuto spesso il connotato di una contestazione anche nei confronti dei dirigenti delle organizzazioni sindacali e dei loro vertici. È importante capire, più in generale, quali orientamenti e quali direttive vengano dal Ministero dell'interno nei confronti dei responsabili delle forze dell'ordine perchè la loro funzione e il loro ruolo siano quelli di prevenire e non - come è accaduto nel caso specifico di Torino - di causare scontri di piazza, che sarebbe stato sicuramente possibile evitare con una condotta diversa da parte dei responsabili.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere alla interpellanza testè svolta.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, la questione che viene proposta con l'interpellanza del Gruppo di Rifondazione comunista in realtà non è nuova per il Parlamento, avendo io stesso su di essa riferito in modo specifico alla Camera dei deputati nella seduta del 18 febbraio del 1993 ed essendosi più volte trattata questa materia in Senato in relazione a specifici atti di sindacato ispettivo presentati sul tema particolarmente delicato nel rapporto che deve intercorrere, in uno Stato di diritto, tra il comportamento delle forze di polizia e la libertà di manifestazione della protesta e del dissenso. Un tema reso ancor più sensibile da segni, che purtroppo cominciano ad intravedersi, di conflitti e di tensioni sociali assai pesanti.

Come dicevo, i colleghi del Gruppo di Rifondazione comunista hanno chiesto di conoscere il giudizio del Governo sul comportamento tenuto dalla polizia nel corso della manifestazione sindacale che si è svolta a Torino il 16 febbraio scorso, su cui ho avuto occasione di riferire con urgenza alla Camera dei deputati, per incarico del Ministro dell'interno, nell'immediatezza degli avvenimenti. I colleghi senatori interpellanti fanno riferimento alla manifestazione sindacale indetta dai sindacati confederali nell'ambito di uno sciopero generale dei lavoratori dell'industria, dell'edilizia, dei trasporti e dell'agricoltura, a sostegno della vertenza per il rilancio dell'attività produttiva e per lo sviluppo.

Nell'occasione, due cortei, composti rispettivamente da circa 5.000 manifestanti e 2.000 studenti, tra cui appartenenti al collettivo autonomo «Murazzi» ed al collettivo studentesco «Pellerossa», raggiungevano piazza Castello, dove si sarebbero svolti i comizi.

Nel corso dell'intervento del segretario nazionale della UIL, Silvano Veronese, si avevano contestazioni con il lancio di monetine, di uova, di ortaggi da parte di un gruppo composto da una cinquantina di autonomi e da gruppi extraparlamentari dell'estrema sinistra.

Successivamente, gli autonomi tentavano di avvicinarsi minacciosamente al palco degli oratori e, pertanto, si rendeva necessario l'intervento delle forze di polizia.

Nel corso di questo rimaneva coinvolta la signora Matilde Provera, sindacalista della FIOM-CGIL, aderente a Rifondazione comunista.

Colpita dall'asta di uno striscione, dispiegato da aderenti ad Autonomia, la militante riportava una ferita lacero-contusa alla fronte. Anche due studenti restavano leggermente contusi.

Al termine della manifestazione, le contestazioni dei gruppi isolati continuavano con un altro corteo ed un breve comizio davanti al palazzo municipale.

In un incontro, successivamente svoltosi con il questore di Torino, i rappresentanti dei sindacati confederali hanno lamentato l'intervento delle forze di polizia nella manifestazione, riconoscendo tuttavia l'insufficienza della presenza del servizio d'ordine sindacale, che non era riuscito ad impedire l'inserimento degli autonomi nel corteo ed il pericoloso avvicinamento degli stessi al palco dell'oratore.

Il questore di Torino, dal suo canto, ha chiesto una maggiore collaborazione in futuro da parte delle organizzazioni sindacali per la predisposizione di tutte le misure idonee ad assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni.

Nei giorni immediatamente successivi alla manifestazione sindacale del 16 febbraio, si sono tenuti incontri tra i massimi esponenti sindacali delle confederazioni CGIL-CISL-UIL ed il Ministro dell'interno per realizzare un'intesa fondata sulla reciproca collaborazione per la prevenzione di ulteriori incidenti e, soprattutto, per arginare eventuali pericoli di provocazioni.

In relazione alle tensioni in atto e, particolarmente, al dissenso nei confronti della politica economica del Governo, le autorità provinciali di pubblica sicurezza e le prefetture sono state invitate a seguire con la massima attenzione le diverse problematiche e ad adottare ogni opportuna misura per prevenire turbative e per garantire le libertà costituzionali.

Per parte sua, il Governo ha fiducia nella capacità delle organizzazioni sindacali di fronteggiare situazioni anche esasperate dall'inserimento di elementi provocatori nelle manifestazioni.

L'indeclinabile esigenza, infatti, di tutelare l'ordine pubblico non può esimere le forze di polizia dall'obbligo di presidiare gli obiettivi ritenuti sensibili e di intervenire in caso di necessità per isolare i violenti e per consentire l'esercizio del diritto di parola e quello di manifestare anche il dissenso o di invocare soluzioni ai gravi problemi che interessano il mondo del lavoro.

Non di meno, posso responsabilmente assicurare che le iniziative di tutte le forze di polizia, sulla cui preparazione e lealtà può farsi pieno affidamento, risponderanno in ogni caso ai principi dell'ordinamento costituzionale, nel rispetto del mondo del lavoro e di chi i lavoratori ed i cittadini rappresenta.

In questa prospettiva, saranno certamente preziosi gli accennati contatti preventivi e di raccordo che debbono sempre svolgersi tra i responsabili delle forze di polizia e i rappresentanti sindacali ai fini del coordinamento delle misure di tutela e per la migliore calibratura di eventuali interventi.

Nessun dubbio può sussistere sulla coesione tra le forze di polizia ed il mondo del lavoro, nel quale, come è noto, quelle stesse forze si riconoscono, in un'apertura che rispecchia la vocazione civile e democratica, nell'interesse pubblico di non distorcere, nè fuorviare, occasioni di incontro sociale aperte alla soluzione dei problemi.

Conclusivamente desidero ricordare ai colleghi senatori di Rifondazione comunista che il Ministro dell'interno, pur manifestando la propria convinta condanna per le violenze subite da pacifici cittadini in manifestazioni non correttamente frequentate, intende rinnovare l'invito a tutte le forze politiche e sociali, alle amministrazioni pubbliche e ai cittadini a partecipare con la massima serenità, caratterizzata da un maggior impegno civile, alla vita delle rispettive comunità, alle manifestazioni sindacali ed a quelle politiche, senza cedere a non nobili tentazioni dei provocatori e respingendo ogni forma di provocazione.

A questo bisogna accompagnare, certamente, maggiori sforzi, un più valido impegno per contenere l'emorragia della disoccupazione, per proseguire la lotta più intransigente alla criminalità, per realizzare un' incisiva opera di risanamento etico, in quanto gli scandali elitari costituiscono di certo un incentivo morale alla non comprensione da parte dei cittadini dei sacrifici ad essi richiesti.

È compito perciò di tutti, dei cittadini, delle forze politiche e di quelle sociali, muoversi in tal senso.

Voglio, qui, ribadire ai colleghi interpellanti che, come dicevo poc'anzi, avendo trattato mesi fa questo stesso argomento alla Camera dei deputati, ho voluto seguirlo e superare l'aspetto burocratico, colloquiando direttamente con il prefetto e con il questore di Torino, dai quali ho avuto conferma (ed ho qui una lettera del 22 maggio di quest'anno) che i fatti si sono svolti secondo i dati e gli elementi in possesso di questi uffici, così come da me riportati alla Camera e ripetuti stasera in Senato.

LOPEZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPEZ. Vorrei dichiarare la mia totale insoddisfazione per questa risposta. Noi abbiamo a che fare, onorevole Sottosegretario, con questioni di grande delicatezza. Ed il problema è, nell'affrontare tali questioni, quello di usare anche i termini giusti in relazione ai fatti che si verificano. Vede, signor Sottosegretario, nella risposta si parla ripetutamente di «provocazioni»; sappiamo tutti benissimo che le provoca-

zioni sono fatti gravi che andrebbero il più possibile prevenuti, ma i fatti svoltisi a Torino il 16 febbraio scorso non attengono alla sfera della provocazione.

La stessa cronaca, in qualche modo riassunta e riportata nella risposta del Governo, parla di «contestazioni» da parte di studenti, da parte di giovani in particolare, ma non soltanto. Il richiamo fatto alla presenza di un «collettivo autonomo», di un «collettivo studentesco», per poi attribuire immediatamente ad esso la responsabilità di quanto accaduto, devo dire che ci lascia perplessi. Una contestazione che, come il Governo stesso riconosce, si è espressa magari in forme colorite, diciamo così, non canoniche, non è una provocazione; confondere ciò che è contestazione, anche animata, con la provocazione mi pare che ci debba preoccupare, soprattutto in relazione al modo in cui le forze dell'ordine poi vengono orientate nello svolgimento dei loro compiti. Non è un caso che a conclusione degli scontri vi siano stati tre contusi, uno dei quali è un militante di Rifondazione comunista, non certo assimilabile quindi nè al collettivo autonomo, nè ad altre realtà di questo tipo.

Il problema che allora io pongo è molto semplice. Nelle forme in cui le forze dell'ordine esplicano la loro attività, c'è anche l'esigenza di richiamarsi sempre ad una misura e ad un metodo che devono essere adeguati alla realtà che esse si trovano di fronte; mi sembra che questa misura nel caso di Torino sia stata ampiamente superata. Mi pare altresì che sia nel caso di Torino, sia in altre circostanze (non voglio fare adesso riferimento a fatti accaduti a Roma nei mesi scorsi), la tendenza di alcuni reparti – non generalizzo l'accusa – delle forze dell'ordine non sia stata tanto quella di prevenire possibili incidenti e provocazioni, quanto quella di causare scontri e incidenti che talora poi si concludono con contusi e feriti, se non peggio. Ora, lo stesso Governo ha piena consapevolezza del periodo di gravi tensioni sociali che il paese attraversa. Proprio partendo da questa consapevolezza e guardando oggi con più freddezza ai fatti di Torino – dato che ormai dal 16 febbraio ci separano più di tre mesi – occorre saper ricavare da quegli eventi un'indicazione anche autocritica e correggere ciò che c'è da correggere rispetto ad orientamenti e atteggiamenti delle forze dell'ordine che non sempre vanno nella direzione, auspicata anche dal Governo (lo rilevo con soddisfazione), di un lavoro che si svolga in stretta collaborazione con le organizzazioni democratiche, i partiti politici e, quando si tratta di manifestazioni di questa natura, le organizzazioni sindacali. Questa collaborazione deve trovare nei comportamenti delle forze dell'ordine, di tutti i reparti e di tutti i responsabili, una consapevolezza della gravità del momento e del ruolo, che deve essere volto più alla prevenzione di possibili incidenti che ad una presenza che talora, come si è verificato a Torino, finisce invece per scatenare scontri di cui poi sono vittime cittadini inermi che sono presenti soltanto per esprimere una loro protesta e per partecipare ad una manifestazione democratica.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Chiarante e di altri senatori:

CHIARANTE, NOCCHI, ALBERICI, BUCCIARELLI, PAGANO. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'interno.* – Per sapere in base a quali fondamenti giuridici, con quali procedure, con quali garanzie per la tutela del patrimonio culturale della nazione, con quale rispetto delle competenze degli organi preposti a tale tutela, sia stato deciso e si stia ponendo in atto il trasferimento alle parrocchie (come «enti civilmente riconosciuti») della proprietà delle chiese e delle relative pertinenze che erano finora di proprietà demaniale e che erano state date in uso alle parrocchie stesse per lo svolgimento delle funzioni di culto e delle altre attività religiose.

In particolare gli interroganti richiamano l'attenzione su questi fatti:

1) le chiese di proprietà demaniale, finora affidate all'amministrazione della Direzione generale affari dei culti del Ministero dell'interno, costituiscono una parte molto rilevante del patrimonio culturale italiano: si tratta infatti molto spesso di edifici di grande rilievo storico-artistico e che in molti casi contengono opere d'arte di inestimabile valore. Basti pensare che di questa categoria a Roma fanno parte chiese come Santa Maria del Popolo, Santissimi Apostoli, Santa Maria in Vallicella, Sant'Andrea della Valle, Sant'Andrea delle Fratte e tante altre, con opere di Raffaello, di Pinturicchio, di Caravaggio, di Rubens, di Canova, di Guido Reni, eccetera;

2) lo Stato verrebbe così ad alienare (in modo, oltretutto, assolutamente gratuito) beni culturali che, da soli, potrebbero costituire il vanto di un intero paese, tra l'altro in contrasto con il vincolo di inalienabilità del patrimonio culturale di proprietà demaniale stabilito dall'articolo 23 della legge n. 1089 del 1939, la cui validità è stata, ad esempio, ribadita recentemente dal parere n. 59 del 13 luglio 1989 del Consiglio di Stato riunito in Adunanza generale;

3) il Ministero dell'interno ha comunicato alle soprintendenze, con una nota diramata a fine dicembre 1992, di non poter più «assumere impegni di spesa per lavori in edifici di culto e loro pertinenze che, già appartenenti al FEC, non rientrano più nel patrimonio del predetto ente a seguito del riconoscimento civile dell'ente parrocchia». Ciò significa, in altre parole, che sul già magrissimo bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali andrebbero a gravare – per di più sui capitoli riguardanti non più i beni demaniali, ma quelli, ancor più esigui, concernenti i beni di proprietà non demaniale – anche le spese di restauro degli edifici e dei beni di interesse storico-artistico alla cui manutenzione straordinaria aveva finora provveduto il Ministero dell'interno;

4) a quanto risulta, l'ente parrocchia generalmente non ha, per sua parte, i rilevanti mezzi economici necessari ad assicurare la costosa manutenzione degli edifici alla quale è tenuto, essendone divenuto proprietario; si può pertanto ritenere che su questi beni grava il pesante rischio di una mancata manutenzione che non può non avere ripercussioni anche sulle decorazioni immobili dell'architettura quali affreschi, sculture o stucchi;

5) che, per quel che risulta agli interroganti, al momento del trasferimento delle proprietà alle parrocchie non viene neppure realizzato un censimento completo e dettagliato di tutti i beni conservati

nelle chiese e delle loro pertinenze: il che, se può anche non contare molto per le opere d'arte di maggior valore, che sono ben conosciute e documentate, non può non avere un rilievo notevole e molto negativo per le opere minori, per gli arredi sacri, per i mobili, eccetera, dei quali si rischia di perdere praticamente traccia;

6) che per tutti questi motivi si aggrava il pericolo che una parte non piccola di questo patrimonio sia destinata a un degrado irrecuperabile o alla dispersione, tanto più dopo l'entrata in vigore delle norme che hanno soppresso ogni controllo alle frontiere tra i paesi CEE.

Gli interroganti chiedono perciò di sapere:

se non si ritenga inopportuno e culturalmente gravissimo sottrarre al patrimonio pubblico beni culturali di così rilevante interesse e se non si pensi che sia più opportuno trasferirne la proprietà dal Ministero dell'interno a quello per i beni culturali e ambientali, facendoli così rimanere nel patrimonio demaniale;

se non si convenga nel ritenere estremamente preoccupante il passaggio di proprietà che, pur non eliminando i vincoli nei poteri di vigilanza dell'autorità competente, può di fatto attenuarne il rigore;

come sia stato possibile porre in atto un'operazione così grave senza dare adeguata informazione all'opinione pubblica, al Parlamento e neppure al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

a che punto sia il trasferimento alle parrocchie delle proprietà delle chiese e degli altri edifici demaniali;

in che modo si configurino, dopo il passaggio di proprietà all'ente parrocchia, eventuali illecite alienazioni che precedentemente dovevano essere considerate azioni penalmente rilevanti;

quali urgenti misure i Ministri in indirizzo intendano porre immediatamente in atto per far fronte ai pericoli sopra accennati;

se si intenda «sdemanializzare» *ipso facto* anche le sedi già conventuali e relative pertinenze e se per pertinenze si debbano intendere, ad esempio, anche gli archivi ivi conservati;

se non si ritenga di dover dare subito disposizioni perchè, in ogni caso, sia realizzato un censimento completo e dettagliato di tutti i beni che sono nella condizione di essere «sdemanializzati», al fine di rendere più efficace l'azione di tutela che comunque non può non restare di competenza delle soprintendenze;

quali reali garanzie esistano per assicurare che gli edifici «sdemanializzati» non subiscano modificazioni di uso;

se sia vero che la determinazione di «sdemanializzare» questo prezioso patrimonio demaniale sia stata assunta solo sulla base di un discutibile parere del Consiglio di Stato, non reso neanche dall'intero collegio, ma da una sola sezione, e se non si ritenga opportuno che una determinazione di tal rilievo venga assunta sulla base di una più certa giurisprudenza e di un principio di interesse generale che certamente tende a far restare all'interno del patrimonio pubblico una così rilevante porzione dei beni culturali della nazione;

se, soprattutto, non si debbano operare tutti i tentativi per ritornare su decisioni che tanto danno appaiono destinate ad arrecare allo Stato e al patrimonio culturale del paese.

Infine gli interroganti, pur rilevando che la responsabilità primaria rimane certamente quella del Governo, chiedono di sapere se non si

ritenga opportuno che si accertino, attraverso un'indagine tempestiva, eventuali omissioni, ritardi e irregolarità, si precisino le relative responsabilità e si prendano provvedimenti adeguati.

(3-00471)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, l'interrogazione all'ordine del giorno, cui mi accingo a rispondere, pone all'attenzione del Senato e, attraverso i suoi Resoconti, dell'opinione pubblica e dei cittadini un problema insolito e non comune per un dibattito parlamentare: la consegna in proprietà alle parrocchie degli edifici sacri ex conventuali e delle relative pertinenze, che rappresentano di certo un patrimonio artistico dal valore inestimabile e di interesse pubblico generale.

L'argomento è recentemente divenuto di attualità a seguito dell'attenzione su di esso richiamata da associazioni come «Italia nostra» con ampia eco anche negli organi di stampa. In relazione a questo problema, il senatore Chiarante, unitamente ad altri colleghi senatori, ha chiesto di conoscere la valutazione del Governo sulla vicenda ed in particolare il fondamento giuridico e la procedura seguita nel disporre il trasferimento di beni artistici, anche relativamente alla loro tutela.

Rispondo ai quesiti formulati dopo aver sentito sulla questione anche l'avviso del Ministro per i beni culturali e ambientali per quel che attiene alle iniziative da assumere. I fatti traggono origine da iniziative avviate dalla competente Direzione generale del Ministero dell'interno in sede di applicazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848, recante «Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto», e dell'articolo 73 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi».

Desidero, a questo punto, ricordare quanto l'articolo 6 della citata legge n. 848, applicativa del Concordato del 1929, recita espressamente: «Le chiese appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, contemplati all'articolo 29, lettera a), del Concordato, saranno consegnate all'autorità ecclesiastica restando revocate le concessioni attuali delle medesime in qualunque tempo ed a qualunque titolo disposte. Nessuna indennità è dovuta in tal caso ai concessionari o a altri utenti neppure per miglioramenti tuttora sussistenti e nonostante convenzioni in contrario. Parimenti nessuna indennità è dovuta dai concessionari o dagli utenti per eventuali deterioramenti dell'edificio o della suppellettile dipendenti da omessa manutenzione o da qualunque altra causa non dolosa».

L'articolo 7 disciplina l'assegnazione dei quadri, delle statue, degli arredi e dei mobili servienti al culto che si trovano nelle chiese, indicati nell'articolo 6 che ho citato prima, mentre l'articolo 8 regola il rapporto allorquando questi beni siano stati, in esecuzione delle famose leggi eversive, concessi ai comuni e alle province.

L'articolo 73 della legge n. 222 del 1985 recita espressamente che: «Le cessioni e le ripartizioni previste da questa normativa in quanto non siano state ancora eseguite continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti», da quelle cioè conseguenti al varo del Concordato e della legge applicativa n. 848 del 1929.

Queste iniziative si sono tradotte, poi, nella circolare n. 77 del 16 febbraio 1993, cui del resto fanno riferimento anche i colleghi senatori interroganti, circolare adottata dopo aver acquisito due motivati pareri del Consiglio di Stato e una relazione del Ministero per i beni culturali ed ambientali del 5 maggio 1992 (n. 6140).

Alla luce dell'interpretazione adottata dal Consiglio di Stato, che espressamente recita che: «Il passaggio di proprietà si configura come effetto automatico e necessitato del riconoscimento della personalità giuridica all'ente chiesa o all'ente parrocchia», è giocoforza concludere che tale effetto si produce nel momento stesso in cui se ne verifica il presupposto. «In questo senso» — continua il parere del Consiglio di Stato — «sembrano determinanti da un punto di vista testuale le espressioni usate dalla legge n. 848 del 1929 e dal relativo regolamento dello stesso anno. In entrambi i casi si parla di consegna in un contesto che fa intendere che si tratti di un adempimento consequenziale ad una modificazione di rapporti giuridici già avvenuta. È ben più difficile, invece, ritenere che il legislatore, con una macroscopica improprietà di linguaggio, abbia voluto usare il termine «consegna» per indicare un atto traslativo del diritto di proprietà, quale certamente sarebbe l'alienazione, come recita l'interpellanza.

Sempre nel parere del Consiglio di Stato si aggiunge, relativamente ad altri punti, che la sorte delle pertinenze mobiliari segue — secondo un principio giuridico a tutti noto: *accessorium sequitur principale* — le norme che tutti ben conosciamo e che nel codice civile sono espresse al primo comma dell'articolo 818.

Si parla, poi, anche del particolare valore del patrimonio pubblico di rilevante interesse e si aggiunge che: «Bene culturale vincolato è lo stesso edificio sacro inteso come costruzione». In altri casi ancora l'interesse storico-artistico riguarda beni concettualmente distinti dall'edificio ma in esso incorporati, come affreschi, mosaici, statue inamovibili e, come tali, non separabili. Pertanto, relativamente a questi casi, non viene avanzata l'ipotesi di non ritenere operante il trasferimento *ope legis* della proprietà all'ente ecclesiastico.

Ho voluto citare queste parti del parere del Consiglio di Stato per conferire maggiore serietà della risposta come si conviene a quest'Aula e per il rispetto che si deve a qualsiasi interrogazione o interpellanza presentata e discussa nelle Aule parlamentari.

Pertanto, alla luce di questa interpretazione, si è ritenuto che le chiese ex conventuali e le relative pertinenze di proprietà del Fondo edifici di culto dovessero essere trasferite in proprietà all'ente parrocchia unitamente ai beni di interesse artistico ivi contenuti. Il trasferimento consegue, in modo automatico e non discrezionale, al riconoscimento giuridico dell'ente avente sede in un edificio sacro ex conventuale, di proprietà dello stesso Fondo e a decorrere dalla data del riconoscimento giuridico dell'ente stesso.

La natura meramente di adempimento, di attuazione e di concretizzazione, e non già traslativa, della consegna dei beni può ricavarsi anche da una pronuncia della Corte di cassazione, la n. 516, che risale al 3 marzo 1950. Ivi si chiariva che al riconoscimento dell'ente morale, segue in modo automatico la proprietà degli edifici di culto, senza la necessità di un successivo atto di consegna o di trasferimento della proprietà. Tesi cui, come dicevamo poc'anzi, si sono attenuti anche i due pareri del Consiglio di Stato.

L'operato dell'Amministrazione dell'interno, perciò, è stato conseguente al lavoro svolto da un gruppo misto, composto da rappresentanti del Ministero e della Conferenza episcopale italiana e degli ordini religiosi. Tale lavoro ha consentito di definire le procedure per la consegna in proprietà degli edifici sacri in cui hanno sede gli enti parrocchia, aventi il carattere e la natura di atto ricognitivo e non autonomamente traslativo.

Gli onorevoli interroganti pongono diversi quesiti relativamente alla questione di carattere generale, che mi sembra di aver già chiarito.

Fornisco comunque le precisazioni richieste avendo presente quanto in materia di applicazione delle norme giuridiche scriveva in un interessante saggio di molti anni fa il professor Giuseppe Capograssi: «Quando il giurista presta obbedienza al diritto positivo non solo non si mette in contrasto con le esigenze della coscienza, ma obbedisce a queste esigenze perchè obbedisce all'ordine, che, la vita, nella profonda razionalità delle sue esigenze costitutive, ha dato a se stessa».

L'articolo 822 del codice civile definisce demaniali i beni di interesse storico e artistico di proprietà dello Stato e degli enti pubblici territoriali, mentre le chiese e le relative pertinenze di interesse storico artistico, di proprietà del Fondo edifici per il culto, sono invece ricomprese, a norma degli articoli 823 e 830 del codice civile, nei beni patrimoniali indisponibili ai quali non può essere applicata la procedura prevista per la cosiddetta «sdemanializzazione».

La consegna dei beni alle parrocchie non costituisce perciò, come ho poc'anzi ricordato, un'alienazione, bensì un trasferimento di proprietà, in applicazione di specifiche disposizioni legislative come i ricordati articoli 6 e 7 della legge n. 848 del 1929 e l'articolo 73 della legge n. 222 del 1985.

La nota, inviata il 28 dicembre 1992 alla Sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici e a quella per i beni artistici e storici di Roma e del Lazio, cui pure viene fatto riferimento dai colleghi interroganti, si è limitata a prendere atto di una precisa situazione di diritto e di fatto.

Per quanto attiene all'onere finanziario che sarebbe venuto a gravare sulle parrocchie, il 4 marzo dello scorso anno la Conferenza episcopale italiana ha assunto formale impegno di far fronte all'esigenza di sicurezza e di tutela dei beni con mezzi propri, onere ed impegno che si sono trasferiti negli articoli 5 dei due schemi di concessione.

Un altro aspetto richiamato dai colleghi interroganti riguarda l'esatta quantificazione dei beni. In atto risultano interessati al trasferimento alle parrocchie 74 edifici sacri e relative pertinenze. Di questi, circa una ventina sono localizzati a Roma e a Napoli e costituiscono

beni storici e artistici di particolare rilievo. Gli inventari di questi beni sono già esistenti per gran parte delle chiese.

La notizia del trasferimento dei beni alle parrocchie ha suscitato, come mi sembra di aver detto all'inizio di questa risposta, preoccupazione in quanti hanno a cuore la salvaguardia del patrimonio culturale ed artistico del nostro paese.

Sulla questione, il Ministro dell'interno ha ricevuto nei giorni scorsi, e comunque prima che l'interrogazione venisse iscritta all'ordine del giorno, una lettera del Ministro per i beni culturali, in cui sono espresse preoccupazioni e perplessità di quel Dicastero. Preoccupazioni tanto più condivisibili in una contingenza storica come l'attuale, in cui la liberalizzazione dei mercati in ambito comunitario rende particolarmente grave il pericolo di un incontrollato esodo dei nostri beni culturali.

D'altra parte, l'Amministrazione dell'interno aveva già avvertito le reali dimensioni del problema, sensibilizzando il gruppo di lavoro con la Conferenza episcopale italiana e attivando il Consiglio di Stato con un'apposita richiesta di parere.

Il Ministro ha pertanto disposto che la consegna dei beni alle parrocchie venga sospesa per tutto il tempo occorrente ai competenti uffici del Ministro per i beni culturali ed ambientali per procedere ad una completa e compiuta catalogazione dei beni mobili di interesse storico ed artistico, che formano gli arredi delle chiese da consegnare all'Autorità ecclesiastica.

Nello stesso tempo, le prefetture sono state invitate a redigere, d'intesa con le sovrintendenze, gli inventari dei beni mobili di interesse storico-artistico, esistenti nelle chiese ex conventuali e nelle rettorie; e ciò con atti formali. È in corso inoltre, presso il Fondo edifici per il culto, la catalogazione di tali beni relativamente alle chiese ex conventuali di Roma e del Lazio, con l'intento di estenderla a tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda, infine, la preoccupazione manifestata dagli onorevoli interroganti del rischio di una possibile attenuazione dei vincoli di tutela del patrimonio artistico, desidero precisare che questi problemi formeranno oggetto di un'apposita intesa che dovrà intercorrere tra il Ministero dei beni culturali e la Conferenza episcopale italiana, a norma dell'articolo 12 dell'Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984.

Gli onorevoli interroganti hanno espresso il loro disappunto per la mancata preventiva informazione del Parlamento sulla vicenda.

Posso assicurare l'Assemblea che la preoccupazione non ha ragione di esistere, in quanto al Parlamento sarà doverosamente sottoposta l'intesa ed in questa sede potranno essere presentate tutte le proposte emendative e i correttivi ritenuti necessari alla normativa sul regime dei beni ecclesiastici.

Sono certo, per la valutazione ampiamente positiva, e da me personalmente condivisa, delle funzioni e del ruolo del Parlamento che il Governo nutre, che da tale sede verranno concrete indicazioni in questa direzione, indicazioni che il Governo sarà pronto a recepire anche rimodellando la normativa alla luce dei principi costituzionali.

CHIARANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Signor Presidente, pur conoscendo bene i due pareri del Consiglio di Stato e le altre argomentazioni alle quali ha fatto riferimento il sottosegretario Murmura, debbo dichiararmi del tutto insoddisfatto per la risposta data dal Governo. La base giuridica richiamata in questi due pareri del Consiglio di Stato è infatti estremamente discutibile e dibattuta dai più autorevoli studiosi di diritto ecclesiastico. Inoltre, a parte il carattere insoddisfacente della base giuridica relativa al trasferimento della proprietà di questi beni, politicamente il trasferimento rappresenta una grave abdicazione rispetto ai doveri dello Stato circa la tutela di una parte tanto rilevante del patrimonio storico e culturale del paese.

Giuridicamente la tesi è molto discutibile perchè nell'assimilare l'ente parrocchia (*comunità dei fedeli quale è stata riconosciuta dopo l'ultimo Concilio e quindi nell'Accordo concordatario nel 1984, richiamato nella legge applicativa dell'Accordo stesso*) all'ente chiesa, di cui si parlava nella legge attuativa del Concordato del 1929, si compie un salto logico. In quel caso l'ente chiesa si configurava proprio come l'ente che aveva lo scopo e perciò doveva disporre dei mezzi finanziari per provvedere non solo al funzionamento, ma anche al mantenimento e alla conservazione dell'edificio ecclesiastico. Era così che prescriveva la legge ed è stato per questo che, nonostante il Concordato del 1929, il trasferimento di proprietà per il complesso di questi beni non è quasi mai avvenuto. Altra cosa invece è l'ente parrocchia.

Negli stessi pareri del Consiglio di Stato, inoltre, non si tiene conto che fra la legge applicativa del Concordato del 1929 e la legge applicativa del Concordato del 1984 è intervenuta la formazione del nuovo codice civile, che risale proprio al periodo intermedio fra queste due date, i cui articoli 822 e 823 stabiliscono che tutti i beni immobili di interesse artistico che appartengono allo Stato fanno parte del demanio pubblico e in quanto tali sono assolutamente inalienabili.

Il Fondo per gli edifici di culto, secondo la più fondata disciplina giuridica, non era e non è altro che un ramo dell'amministrazione dello Stato. Gli edifici che con le loro pertinenze hanno interesse culturale e anche i singoli oggetti che presentino tale interesse, pur se situati in edifici privi di tale connotato, sono beni che, dal momento dell'entrata in vigore degli articoli del codice civile che ho richiamato, sono entrati a far parte a tutti gli effetti del demanio statale e sono perciò inalienabili se non ad altri enti possessori di demanio pubblico, come i comuni e le province.

Di conseguenza, tutti gli atti di cessione di tali beni che siano stati già effettuati devono considerarsi - a nostro avviso - nulli, e nulle sarebbero anche altre eventuali operazioni di cessione. Per questa ragione riteniamo sia dovere del Governo salvaguardare e ripristinare - quando il trasferimento sia già avvenuto - i diritti di proprietà dello Stato. In ogni caso, come Gruppo parlamentare, ricorreremo agli opportuni strumenti parlamentari per impegnare in questo senso i responsabili della politica governativa.

Da ultimo, prendo atto che solo con la lettera recentemente inviata al Presidente del Consiglio il Ministero per i beni culturali (in questo caso personalmente il ministro Ronchey), dopo un lungo silenzio che si era verificato in precedenza, sembra aver avvertito non solo la complessità, ma anche la gravità di un'operazione che trasferirebbe la proprietà di beni di inestimabile valore, rappresentanti una parte relevantissima del patrimonio culturale della nazione, ad altri soggetti. Prendo atto di questa preoccupazione esposta *in extremis* e del fatto che, sulla base di tale preoccupazione, si sia giunti alla decisione di soprassedere all'operazione di trasferimento della proprietà fino a che non sia stato per lo meno completato (questo era l'altro punto che ci preoccupava estremamente) un inventario aggiornato e completo di tutti i beni culturali contenuti in questi edifici ecclesiastici.

Esprimo anche l'augurio che il tempo ulteriore attualmente a disposizione dello Stato italiano, del Parlamento, dei Ministeri per i beni culturali e dell'interno, al quale appartiene il Fondo per gli edifici di culto, sia utile per garantire i diritti dello Stato e della comunità nazionale in ordine a tali beni, in modo che sia possibile arrivare a risolvere questa controversia giuridica in termini che - a nostro avviso - sono i soli adeguati; mi riferisco al riconoscimento della non alienabilità di tutto ciò che costituisce il demanio dello Stato. Soprattutto, questi sono i soli termini che assicurano una piena garanzia per la tutela del nostro patrimonio culturale.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la 1ª Commissione permanente ha parzialmente negato la sussistenza dei presupposti di costituzionalità in ordine al decreto-legge sui detenuti affetti da HIV.

La deliberazione dell'Assemblea, per la quale - ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, è richiesta la presenza del numero legale - avrà luogo a conclusione della seduta di domani.

Conformemente alle deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo, l'ordine del giorno della seduta di domani sarà poi integrato con l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, già esauriti in Commissione, in materia di lavoratori delle miniere e proroga delle dichiarazioni dei redditi.

Come già stabilito nella seduta di giovedì 20 maggio, nella settimana in corso saranno quindi discusse le autorizzazioni a procedere rimaste in sospeso.

Avverto infine che la Commissione Affari esteri - in relazione agli impegni internazionali del nostro Paese - ha segnalato l'urgenza dell'iter del disegno di legge di ratifica dell'accordo sullo «spazio europeo». La discussione di tale provvedimento - unitamente ad altre ratifiche di accordi internazionali che la 3ª Commissione permanente avrà nel frattempo concluso - potrà pertanto avvenire nel corso delle prossime sedute di questa settimana.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

STAGLIENO, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 25 maggio 1993**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, domani, martedì 25 maggio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. ANGELONI ed altri. – Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126).

2. Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna (1181).

3. Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992 (1241).

II. Deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezioni da HIV e di tossicodipendenti (*Votazione con la presenza del numero legale*) (1240).

La seduta è tolta (ore 18,15).

Allegato alla seduta n. 159**Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, ufficio di Presidenza**

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari ha proceduto, in data 20 maggio 1993, alla elezione di un vice presidente, in sostituzione del deputato D'Amato, dimissionario dalla carica.

È risultato eletto il senatore Calvi.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 20 maggio 1993 il Gruppo democratico cristiano ha proceduto alla seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente: il senatore Triglia, entrato a far parte del Governo, è sostituito dal senatore Giovanniello.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 21 maggio 1993, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PISTOIA. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifica dell'articolo 68 della Costituzione» (1250);

SMURAGLIA, DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto, PELELLA e PELLEGATTI. – «Norme penali e processuali contro le molestie sessuali» (1251);

CONDARCURI, MARCHETTI, LOPEZ, BOFFARDI e GIOLLO. – «Norme riguardanti il trasferimento di una zona del demanio marittimo al patrimonio disponibile del comune di Monasterace e successiva cessione a privati» (1252).

Disegni di legge, assegnazione

In data 21 maggio 1993, il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» (1249), previ

pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 12ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 153, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione» (1253), previo parere dalla 1ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM» (1254), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

PISTOIA. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifica all'articolo 68 della Costituzione» (1250), previo parere della 2ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

PEZZONI ed altri. – «Tutela degli strumenti ad arco prodotti dalla liuteria italiana» (1102), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 4ª Commissione permanente (Difesa), in data 21 maggio 1993, è stato assegnato in sede deliberante il seguente disegno di legge, già deferito alla Commissione stessa in sede referente:

«Estensione della procedura prevista dall'articolo 5-bis della legge di contabilità di Stato agli acquisti di ossigeno liquido avio per le Forze armate» (771).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 21 maggio 1993, il senatore Favilla ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 140, recante proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992» (1241).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 23 maggio 1993, i disegni di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 73, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione» (1091) e «Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM» (1092) sono stati cancellati dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione dei decreti-legge.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere in data 19 maggio 1993, ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Ottaviani, per il reato di cui agli articoli 57, con riferimento all'articolo 595, terzo comma, del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV*, n. 148);

nei confronti del senatore Citaristi, per i reati di cui agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 7 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 7 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, commi 1 e 2, 110,

319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale; agli articoli 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale; agli articoli 81, comma 1, agli articoli 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale; 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale; 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, n. 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale; agli articoli 81, commi 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale; agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale; agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale; 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, nonchè di autorizzazione a richiedere e (se emesso) ad eseguire provvedimento che dispone la custodia cautelare (tranne che per i capi 2 e 3) (*Doc. IV*, n. 149).

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 20 maggio 1993, ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Piccolo, per il reato di cui agli articoli 110, 81, capoverso, e 319 del codice penale, di autorizzazione a compiere atti di perquisizione domiciliare, gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, nonchè ad emanare il provvedimento di custodia cautelare (*Doc. IV*, n. 150).

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere in data 20 maggio 1993, ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Moschetti, per i reati di cui agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, n. 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, e 61, numero 2, del codice penale; agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; di autorizzazione a richiedere e (ove concesso) ad eseguire provvedimento che disponga la custodia cautelare; e di autorizzazione a compiere gli altri atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale (*Doc. IV*, n. 151);

nei confronti del senatore Leonardi, per i reati di cui agli articoli 81, comma 1, 110, 81, 319, 319-bis, 61, n. 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; e di autorizzazione a compiere gli altri atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (*Doc. IV*, n. 152).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

Sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Galuppo, per il reato di cui all'articolo 110 e 317 del codice penale; e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (compresa l'emissione di misure cautelari) (*Doc. IV, n. 139*);

nei confronti del senatore Zoso, per il reato di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 321 del codice penale (*Doc. IV, n. 140*);

nei confronti del senatore Piccolo, per il reato di cui agli articoli 112, 319 e 319-bis del codice penale; e di autorizzazione a compiere atti di perquisizione domiciliare, nonchè gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (*Doc. IV, n. 141*);

nei confronti del senatore Picano, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110, 117, 319, 319-bis e 323 del codice penale; e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (con esclusione del fermo e delle misure cautelari personali) (*Doc. IV, n. 142*);

nei confronti del senatore Tabladini, per il reato di cui agli articoli 110, 112, n. 1, 81 e 341 del codice penale (*Doc. IV, n. 143*);

nei confronti del senatore Di Benedetto, per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 319 e 319-bis (ovvero in alternativa 317) del codice penale; e 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale (*Doc. IV, n. 144*);

nei confronti del senatore Citaristi, per reati di cui agli articoli 110 e 317 del codice penale; agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 650; e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (compresa l'emissione di misure cautelari) (*Doc. IV, n. 145*);

nei confronti del senatore Forte, per i reati di cui agli articoli 81, comma 1, 648 e 61 nn. 2 e 7 del codice penale; 7 della legge 2 maggio 1974, n. 194 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (*Doc. IV, n. 146*).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del consiglio di amministrazione della Fondazione Banco di Sardegna.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le comunicazioni concernenti:

la nomina a dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri della dottoressa Mirella Boncompagni e della dottoressa Anna Maria Muolo;

la nomina a dirigente generale del Ministero dei lavori pubblici del dottor Cesare Iafrate;

la nomina a dirigente generale del Ministero della sanità del dottor Leonardo Carrato.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 19 maggio 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di due ordinanze emesse dal Prefetto di Potenza in data 17 aprile 1993 e dal Prefetto di Cosenza in data 22 aprile 1993.

Detta documentazione sarà trasmessa alla 11ª Commissione permanente.

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 20 maggio 1993, ha trasmesso una nota di segnalazione, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, concernente la disciplina introdotta dal decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi.

Detta documentazione è stata trasmessa alla 8ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 19 maggio 1993, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dei combinati disposti dell'articolo 1, terzo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) con gli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenzia-

li a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); con gli articoli 13 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e con gli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato»), nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione. Sentenza n. 243 del 5 maggio 1993 (*Doc. VII*, n. 64);

dell'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'articolo 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale. Sentenza n. 249 del 5 maggio 1993 (*Doc. VII*, n. 65).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Interpellanze

STAGLIENO, ROVEDA, SPERONI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che l'Istituto italiano di studi germanici è collocato nella splendida villa Sciarra-Würst sul Gianicolo, con in dotazione l'immensa biblioteca del mecenate tedesco Würst, che l'ha lasciata in eredità all'Italia con lo scopo di promuovere gli studi di germanistica in Italia;

che l'Istituto fu fondato fra le due guerre con uno statuto che prevedeva che l'Istituto venisse diretto dal professore ordinario di lingua e letteratura tedesca della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;

che la durata di tale direzione era prevista finché il professore non andasse in pensione (a quel tempo, del resto, l'ordinario della facoltà di lettere era l'unico cattedratico presente a Roma);

che nel 1968, alla morte del professore Bonaventura Tecchi, il nuovo professore ordinario Paolo Chiarini indisse una riunione di tutti i professori ordinari di lingua e letteratura tedesca; in tale occasione si decise di dotare l'Istituto di un nuovo statuto;

che la presidenza dell'Istituto venne affidata a un commissario straordinario di nomina governativa, che è d'allora il dottor G. D'Addona, mentre il professor Paolo Chiarini è restato, dal 1968, direttore in regime di *prorogatio*;

che tale *prorogatio* si prolunga dunque dal 1968 e nonostante le sollecitazioni dei vari germanisti il Ministero della pubblica istruzione prima, e il nuovo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica poi, non hanno mai approvato la nuova legge per dotare finalmente di uno statuto l'Istituto, che vive appunto in un clima di precarietà finanziaria e culturale;

che negli ultimi anni, intanto, la città di Roma si è arricchita di altre due atenei statali, mentre le cattedre di ruolo di prima fascia di lingua e letteratura tedesca sono diventate quattro: una (professor Paolo Chiarini) presso l'Università «La Sapienza» di Roma; una (professor Luigi Quattrocchi) presso l'Università di Roma-Tor Vergata, due (professor Francesco Delbono e professor Marino Freschi) presso la Terza Università di Roma;

che il commissario governativo, dottor D'Addona, che è stato nominato negli ultimi mesi direttore generale per gli enti di ricerca, continua a restare in carica nell'attuale periodo di *prorogatio*, che perdura ormai da venticinque anni;

che la nuova situazione politica della Germania riunificata ha segnato un alto incremento d'interesse culturale e didattico verso la lingua tedesca e in generale verso il mondo culturale tedesco,

gli interpellanti chiedono di conoscere quali disposizioni intenda prendere il Ministro in indirizzo, dimostratosi così sensibile nei confronti della spesso disastrosa situazione culturale in Italia, affinché l'Istituto italiano di studi germanici venga finalmente dotato di un nuovo statuto, più consono ai tempi - e anche più «democratico» - con l'abolizione del direttore a vita e del consigliere-segretario del partito nazionale fascista il quale, del consiglio di amministrazione a tutt'oggi vigente, risulta paradossalmente ancora far parte di diritto.

(2-00277)

CANNARIATO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che in data 24 aprile 1993, con decreto n. 6366, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che è anche presidente dell'AIMA, ha anticipato al 27 aprile 1993 i termini di acquisto degli alcoli ottenuti dalle distillazioni (preventiva e di sostegno) dei vini da tavola, che per la campagna 1992-93 erano stati fissati con decreto n. 61808 al 30 novembre 1993;

che ciò rende impossibile la cessione all'AIMA degli alcoli ottenibili con la distillazione di sostegno che non è ancora operante; pertanto le distillerie hanno comunicato che si trovano nell'impossibilità di dare esecuzione al contratto stipulato, che ritengono non valido e privo di efficacia;

che con decorrenza 1° maggio 1993 le cooperative, anche quelle a regime speciale, sono costrette a versare allo Stato gli importi IVA delle vendite effettuate, che prima venivano incamerati a compensazione di tutta l'IVA che i viticoltori pagano con le prestazioni di servizi e con i prodotti che acquistano; tutto ciò con una perdita del 9 per cento sul prezzo di liquidazione ai soci delle uve conferite;

che venendo a mancare la possibilità della distillazione, che è appunto un «sostegno» non solo per la bontà della remunerazione

rispetto alla preventiva, ma anche per le ripercussioni positive che ha sul mercato, si sta determinando un ulteriore crollo dei prezzi con gravi conseguenze per viticoltori, che vengono penalizzati anche dai mancati introiti dell'IVA,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire urgentemente presso gli organismi competenti, onde evitare più gravi conseguenze e manifestazioni di massa, che vengono da più parti sollecitate: la situazione non consente di vendere le consistenti scorte di vini e mosti giacenti presso le cantine, nè di recuperare le somme anticipate ai soci all'atto della vendemmia.

(2-00278)

Interrogazioni

CHERCHI, PINNA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che l'Aeronautica militare ha programmato l'installazione di una stazione radar in località Capo Spartivento (Cagliari) che comporta la estensione delle servitù militari per 600 ettari in un'area dove già insiste una base militare che impegna 7.000 ettari;

che tale iniziativa ha determinato la comprensibile motivata reazione locale, in particolare del comune di Teulada, il cui sviluppo è drasticamente già condizionato dai vincoli militari,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce delle considerazioni di cui in premessa, non intenda interrompere ogni iniziativa in materia e avviare un confronto costruttivo con la regione e le amministrazioni comunali interessate.

(3-00571)

LORENZI, SCAGLIONE. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che la rete autostradale nazionale ha uno sviluppo di 6.273 chilometri;

che detta rete è tutta a doppia carreggiata, con la sola esclusione della Torino-Savona, che è l'unica autostrada in Italia a carreggiata prevalentemente unica;

che sul territorio nazionale si hanno pertanto circa 12.500 chilometri di carreggiata autostradale che, rapportati alla superficie dell'Italia, pari a 301.277 chilometri quadrati, danno una media di 4,1 chilometri di carreggiata per ogni 100 chilometri quadrati;

che sul territorio della provincia di Cuneo si hanno circa 63 chilometri di carreggiata autostradale che, rapportati alla superficie della provincia pari a chilometri 6.903, danno una media di 0,9 chilometri di carreggiata per ogni 100 chilometri quadrati,

gli interroganti chiedono di sapere:

come sia possibile che nel declamato sviluppatissimo Nord Italia, in stridente contrasto con l'assordante luogo comune del sottosviluppo del Mezzogiorno, una provincia, quella di Cuneo, si presenti oggi con una media di carreggiata autostradale quasi cinque volte inferiore alla media nazionale;

quale significato politico e amministrativo possa trarsi dalla situazione scandalosa in cui versa la provincia di Cuneo nel settore della

viabilità, non solo per la mancanza di autostrade, ma specialmente per l'altissimo tasso di mortalità relativo agli incidenti della rete stradale, tasso che è ben quattro volte superiore a quello nazionale;

quali urgenti provvedimenti intenda prendere il Ministro in indirizzo per una politica viaria dei trasporti in provincia di Cuneo che dia finalmente alla stessa in pochi anni i medesimi *standard* nazionali a tutti i livelli: autostradale, stradale, ferroviario e di valichi di frontiera.

(3-00572)

MARTELLI, MARINUCCI MARIANI, GARRAFFA. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che è del 20 maggio 1993 un articolo-intervista apparso sul settimanale «Sette» del «Corriere della Sera» intitolato «Il torto di essere vivo», basato sulla testimonianza dell'autista del dottor Giovanni Falcone, Giuseppe Costanza;

che proprio in questi giorni ricorre il primo anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il dottor Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta;

che l'unico sopravvissuto del vergognoso attentato fu proprio l'autista Giuseppe Costanza;

considerato:

che dall'intervista si evince chiaramente che l'essere riuscito a sopravvivere ad un attentato che ha sconvolto l'Italia non ha fruttato al signor Costanza nessun riconoscimento da parte dello Stato del valore e del rischio corso da una persona che si era dedicata alla protezione di un personaggio il quale, sfidando le cosche mafiose ed i loro metodi, non faceva altro che servire lo Stato stesso in maniera fedele ed incondizionata, come altrettanto, su un altro piano, faceva il Costanza il quale, paradossalmente, si ritrova anche senza lavoro;

che dall'attentato Giuseppe Costanza usciva con un notevole grado di invalidità riconosciuta;

che il Ministero di grazia e giustizia (sempre a voler dar credito al suddetto articolo) avrebbe impugnato la diagnosi di invalidità, bloccando la pratica e sostenendo che l'assicurazione che copre le scorte in realtà copre le automobili ma non gli uomini;

che il signor Costanza si è sentito apostrofare dal dottor Parisi, capo della polizia, come «quello che è vivo perchè seduto al posto di Falcone», quasi fosse da rimproverare per il fatto di essere vivo, al posto di un'altra persona, benchè tanto importante,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la strada da intraprendere, sia da parte delle istituzioni che da quella della cittadinanza, affinchè cessi questo vergognoso e vigliacco senso di totale disinteresse che troppo spesso caratterizza lo Stato di fronte ai sopravvissuti delle stragi mafiose (ed al signor Costanza in particolare) ed ai parenti delle vittime in genere;

se i Ministri in indirizzo non intendano accertare se il contenuto dell'intervista del «Corriere della Sera» corrisponda a verità e quali provvedimenti intendano adottare affinchè gli italiani tutti non debbano, infine, vergognarsi di uno Stato che non solo si rivela incapace ed inadatto a proteggere gli uomini che lo sostengono, lo difendono e lo fanno sopravvivere, ma che perfino «si lava le mani» a

posteriori di fronte alle proprie responsabilità, visto che, come disse lo stesso dottor Falcone, «gli uomini che periscono nelle stragi mafiose sono persone che lo Stato non ha saputo proteggere».

(3-00573)

VISCO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. - Premesso:*

che fin dal gennaio 1993 il ragioniere Carlo Zini, insieme ad altri, fra i quali il finanziere Giuseppe Gennari, in carcere per altre vicende, è stato raggiunto da avviso di garanzia emesso dalla magistratura senese in seguito ad esposto di un imprenditore locale che sarebbe stato costretto al fallimento per non aver acconsentito a richieste avanzate dalle citate persone e legate alla erogazione del credito da parte del Monte dei Paschi di Siena;

che più recentemente due amministratori del Monte dei Paschi di Siena sono stati colpiti da mandato di cattura e lo stesso Zini da un secondo avviso di garanzia emesso questa volta dalla magistratura fiorentina con l'imputazione di associazione per delinquere in relazione al fallimento della società Fidifin del citato finanziere Gennari, anche egli oggetto di un terzo mandato di arresto;

che quanto sopra sembra confermare le voci relative allo stretto rapporto di interessi intercorrenti fra il ragioniere Zini ed il finanziere Gennari, quest'ultimo operante per mezzo della Finanziaria Centro Nord di cui lo stesso Zini era stato prima fondatore e poi socio di riferimento fino alla nomina a direttore generale del Monte dei Paschi di Siena;

che sotto la direzione di Zini il Monte dei Paschi di Siena e gli istituti da esso controllati, fra i quali la Centrofinanziaria, la Banca toscana, il Credito lombardo (in cui Gennari avrebbe una partecipazione), il Credito commerciale e per alcune operazioni più spericolate la Italian international bank di Guernsey (Isole del Canale), hanno avuto stretti ed intensi rapporti di affari con il finanziere Gennari, che hanno spesso dato lo spunto a commenti da parte della stampa nazionale;

che l'attuale Ministro del tesoro in qualità di presidente del Monte dei Paschi di Siena a termini di statuto propose a suo tempo al Ministro del tesoro la nomina del ragioniere Zini a direttore del Monte dei Paschi di Siena, ed una volta avvenuta tale nomina ha collaborato con il ragioniere Zini per otto anni, per cui sicuramente conosce le vicende e gli uomini cui si fa riferimento;

considerato che, ferma restando la responsabilità della magistratura di accertare la fondatezza dei sospetti che hanno portato alla imputazione di associazione per delinquere, non può essere consentito che uno dei maggiori banchieri pubblici italiani resti in carica se sfiorato da sospetti di tale gravità senza che per tutto il sistema bancario italiano ne derivi un grave danno di immagine,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza delle ragioni per le quali il Ministro del tesoro non abbia, come in suo potere, provveduto fin dal gennaio 1993 alla sostituzione o quanto meno alla sospensione del ragioniere Zini dalla carica di direttore generale del Monte dei Paschi di Siena;

b) se, di fronte ai più recenti avvenimenti, il Ministro del tesoro non ritenga di procedere alla immediata sostituzione del ragioniere Zini.

(3-00574)

PECCHIOI, TEDESCO TATÒ, BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO.
- Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. - Per sapere:

cosa si intenda fare per rimuovere dall'incarico di dirigente generale di pubblica sicurezza il dottor Mario Manzieri, destinato al SISDE con la funzione di tenere i rapporti con la DIA, essendo noto che il Manzieri risulta essere stato iscritto alla Loggia segreta P2 di Licio Gelli, dichiarata illegale da una legge dello Stato;

se corrisponda al vero che, oltretutto, il Manzieri ha ottenuto tale nomina pur essendo preceduto da molti altri funzionari nella graduatoria del ruolo;

se corrisponda al vero che sono in corso procedure per promuovere ai più alti incarichi nella polizia di Stato il dottor Elio Cioppa, malgrado anch'egli sia risultato iscritto alla Loggia segreta e illegale P2, e cosa si intenda fare per impedire che ciò avvenga.

(3-00575)

SAPORITO, COVELLO, DI STEFANO, INNOCENTI, LAZZARO, LAURIA, DI NUBILA. - Al Ministro delle finanze. - Premesso che l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, contenente interventi urgenti in materia di finanza pubblica, ha delegato il Governo a disciplinare le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani in modo che vi sia correlazione tra entità della tariffa, quantità e qualità dei rifiuti e relativi costi di smaltimento, tenendo conto dell'organizzazione dei servizi di raccolta, in modo da assicurare gradualmente la copertura delle spese sostenute da parte della pubblica autorità;

tenuto conto anche dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992 che disciplina la quota di contributo da riconoscere a favore delle province;

considerata anche la risoluzione ministeriale del Ministro delle finanze n. 8/1364 del 26 agosto 1989 che, ribadendo la natura di tassa e non di imposta del tributo sui rifiuti solidi urbani, ha precisato che il pagamento da parte dei cittadini è dovuto solo in caso di organizzazione del servizio da parte del comune, ciò in conformità a quanto riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione la quale ha stabilito che non è sufficiente l'istituzione formale del servizio per richiedere ai cittadini il pagamento della relativa tassa, ma è indispensabile l'esistenza o l'attivazione del medesimo servizio nella zona in cui risiedono ed operano gli utenti, in modo che questi ultimi siano messi in condizione di concreta ed effettiva possibilità di usufruirne;

premesso altresì che la giunta del comune di Velletri (Roma) nel maggio 1989 deliberò l'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani (sia pure in misura del 30 per cento del tributo dovuto) anche nelle aree non servite;

tenuto conto dei molti ricorsi di cittadini e soprattutto dei coltivatori diretti abitanti nelle zone non servite del predetto comune (peraltro con territorio vastissimo e con zone lontane dal centro fino a 14 chilometri), ricorsi che sono rivolti a vedere riconosciuta la illegittimità del tributo richiesto non essendo stato attivato il relativo servizio nelle predette zone,

gli interroganti chiedono di sapere se il competente Ministero delle finanze non ritenga di intervenire urgentemente per accertare la segnalata situazione del comune di Velletri dando disposizione alle competenti autorità finanziarie di sospendere i richiesti pagamenti dei tributi per tassa di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani in aree non servite di Velletri, per evitare un ingiusto pagamento, peraltro in via coattiva, e per riportare serenità tra i tantissimi cittadini, soprattutto coltivatori diretti, interessati al problema.

(3-00576)

STAGLIENO, SERENA, CAPPELLI, MIGLIO, SPERONI. - *Al Ministro della difesa.* - (Già 2-00271)

(3-00577)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MANCUSO. - *Al Ministro dell'interno.* - (Già 3-00247)

(4-03258)

PICCOLO. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* - (Già 2-00137)

(4-03259)

SPERONI, PREIONI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Con recente circolare, l'ufficio brevetti ed abilitazioni del Servizio della navigazione aerea della direzione generale dell'aviazione civile ha disposto che la tassa di cui all'articolo 63 della tabella tariffaria annessa al decreto ministeriale 20 agosto 1992 debba pagarsi ad ogni rinnovo delle licenze indicate nel medesimo articolo 63.

Ciò non risulta conforme alla normativa, in quanto nel citato articolo 63 essa viene testualmente definita come «tassa di rilascio ed annuale»; appare quindi da escludersi la sua applicazione ai rinnovi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Si chiede di sapere se si intenda emanare opportune direttive al fine di evitare il pagamento di indebiti balzelli da parte dei titolari di licenze aeronautiche.

(4-03260)

PELLEGRINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che notizie apparse sugli organi di stampa negli ultimi mesi hanno evidenziato una situazione di estrema tensione e di probabili irregolarità nella gestione della Federazione ciclistica italiana e di

incertezza nei rapporti tra tale Federazione e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

che tale situazione di tensione ha dato in particolare luogo a contenzioso innanzi al giudice amministrativo dove è stata contestata sinanco la validità degli atti con cui sono stati nominati gli organi di vertice della predetta Federazione;

che - sempre a quanto si è appreso da notizie di stampa - indagini sarebbero in corso da parte del giudice penale e che un'inchiesta amministrativa da parte del CONI, i cui esiti sono apparsi alla pubblica opinione poco incisivi e comunque deludenti, avrebbe posto in rilievo la mancanza di documentazione essenziale presso la Federazione afferente ad operazioni economicamente rilevanti e di data non remota;

che la predetta Federazione conosce momenti di disagio economico che starebbero portando ad ipotesi di ristrutturazione certamente non proficue per una maggiore diffusione dello sport ciclistico,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano le valutazioni del Governo su tutto quanto precede e quali iniziative siano state attuate o programmate per riportare all'auspicabile normalità un settore rilevante dello sport nazionale.

(4-03261)

PELLEGRINO, MIGONE. - *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* - Premesso:

che negli ultimi anni, a seguito del mutato quadro internazionale, i rapporti italo-albanesi si sono notevolmente intensificati;

che in tale prospettiva di proficua collaborazione la scarsa conoscenza della lingua italiana si pone come obiettivo intralcio nei rapporti tra i cittadini albanesi e le rappresentanze italiane governative, turistiche e imprenditoriali;

che a tutt'oggi nelle scuole albanesi costituiscono oggetto di insegnamento obbligatorio le lingue inglese, francese e ancora russa, mentre è rimasto sostanzialmente facoltativo l'insegnamento della lingua italiana;

che, per quanto risulta agli scriventi, la distribuzione in Albania di testi scolastici e narrativi è ferma dal 1970,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, per quanto di competenza del Governo italiano e mediante sollecitazioni di carattere diplomatico, al fine di incentivare all'estero, e segnatamente in Albania, l'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana, necessari non solo per una più corretta conoscenza del nostro patrimonio culturale, ma anche e soprattutto per un reale rafforzamento della collaborazione e della solidarietà internazionali.

(4-03262)

TADDEI. - *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso:

che il decreto-legge n. 415 del 1992, convertito dalla legge n. 488 del 1992, ha stabilito il finanziamento per l'attuazione dei contratti di programma già approvati dal CIPI;

che in sede di conversione del suddetto decreto-legge la Camera dei deputati ha approvato l'ordine del giorno 9/1984/3 relativo alla verifica dell'accordo di programma Piaggio, approvato dal CIPI il 24 giugno 1992;

che dal 16 dicembre 1992, data di approvazione del suddetto ordine del giorno, non risulta tuttora effettuata alcuna verifica suscitando notevoli preoccupazioni per l'occupazione a Pontedera,

l'interrogante chiede di sapere come il Governo intenda procedere per la verifica del contratto di programma Piaggio in attuazione di una precisa volontà della Camera dei deputati espressa con l'ordine del giorno 9/1984/3 sopra richiamato.

(4-03263)

VOZZI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che la legge n. 197 del 1991 ha introdotto norme particolarmente restrittive riguardo l'attività degli intermediari finanziari, fra i quali sono state comprese anche le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi, al fine di contrastare il riciclaggio di denaro sporco;

che molti dei citati adempimenti, come quello della disponibilità di almeno un miliardo di capitale, sono talmente gravosi da determinare in pratica la chiusura di moltissime attività;

che le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi (sono interessate quasi quindicimila aziende) costituiscono, soprattutto in zone come la Basilicata meridionale che conosce uno sviluppo quasi esclusivamente rurale e di piccolo artigianato, una delle pochissime possibilità di finanziamento per le piccole imprese,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover emanare un decreto (*ex* articolo 6 della legge n. 197 del 1991) al fine di escludere dalle prescrizioni di cui alla citata legge le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi.

(4-03264)

VOZZI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che con un emendamento governativo, approvato in Parlamento in sede di conversione del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, l'esclusione dal regime speciale IVA per l'agricoltura, inizialmente prevista solo per le società di capitali, è stata estesa a tutte le imprese agricole, anche individuali, con un volume di affari superiore a 360 milioni di lire, compresi i conferimenti di prodotti a strutture associative;

che il provvedimento in oggetto colpisce pesantemente il settore primario alle prese con una delicatissima congiuntura;

che il radicale cambiamento del regime IVA in corso di esercizio sconvolge ogni programma aziendale avviato, con irreversibili danni di carattere economico,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo intenda assumere affinché sia mantenuto il regime speciale IVA per tutte le aziende agricole, qualunque sia la loro configurazione giuridica.

(4-03265)

VOZZI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il tribunale di Potenza ha disposto che il signor Antonio Sciarra venga sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni ed al soggiorno obbligato nel comune di Roccanova (Potenza);

che il comune di Roccanova non offre alcuna opportunità lavorativa nè di residenza e che il soggiorno di individui sottoposti a tali misure di sicurezza ha già provocato nel passato episodi di turbativa dell'ordine pubblico,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo sull'esigenza che l'autorità competente provveda all'immediata revoca del provvedimento riguardante il soggiorno obbligato nel comune in oggetto;

se non si ritenga opportuno cancellare il comune di Roccanova dall'elenco dei comuni sedi di soggiorno obbligato nonchè esaminare, in un'ottica più ampia, l'intero istituto del soggiorno obbligato, ormai inadeguato alla odierna realtà socio-tecnologica.

(4-03266)

MOLINARI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che la signorina Sabrina Roberti, invalida civile con certificazione del 50 per cento, è stata assunta in data 9 settembre 1992 ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 dal comune di Milano in data 9 settembre 1992 e successivamente licenziata il 5 maggio 1993 a causa della sua piccola statura;

che il settore personale del comune di Milano ha adottato questo iniquo provvedimento ancorandosi:

a) al regolamento generale delle procedure per le assunzioni del personale in cui è prevista l'incondizionata idoneità fisica al posto;

b) al fatto che Sabrina Roberti ha firmato la dichiarazione di accettazione della suddetta norma;

c) all'ordinanza del TAR della Lombardia che ha respinto il ricorso di Sabrina Roberti;

che lo stesso settore personale non ha ritenuto opportuno tenere in considerazione il giudizio di idoneità accertato dall'USL n. 75/6 in data 3 dicembre 1992 e il rapporto informativo del superiore di Sabrina Roberti in cui si segnala l'impegno, la puntualità e lo scrupolo nello svolgere il lavoro affidatole, chiedendo in conclusione la conferma della sua assunzione;

che il regolamento generale per le procedure delle assunzioni del personale del comune di Milano non può prevalere sulla normativa dello Stato;

che la statura di Sabrina Roberti è ininfluente rispetto alle mansioni affidate;

che il giudizio positivo espresso dal superiore di Sabrina Roberti dovrebbe indurre il settore del personale a riflettere sulla convenienza economica della sua assunzione rispetto all'onerosità della sua eventuale assistenza, peraltro umiliante e inefficace;

che il comune di Milano risulta tra gli enti pubblici più inadempienti e meno rispettosi della disciplina del collocamento obbligatorio delle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (evasione per 2.996 posti da occupare, secondo i dati dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Milano) e delle successive norme a sostegno dell'integrazione sociale e lavorativa dei disabili come la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda adottare affinché il comune di Milano riassuma Sabrina Roberti e si adegui alle disposizioni legislative summenzionate.

(4-03267)

VOZZI. – *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'apparato produttivo della regione Basilicata è in uno stato di profonda crisi per il mancato accredito dei fondi della legge n. 408 del 1989 da parte dello Stato, e in generale per la situazione di abbandono degli interventi a sostegno dell'economia meridionale a seguito della soppressione dell'Agenzia per il Mezzogiorno;

che questa situazione rischia di portare alla chiusura di molte realtà industriali sane ed indispensabili allo sviluppo regionale (ad esempio la Stilgress e la Taigress), essenzialmente a causa della mancanza di direttive e di fondi e di un qualsiasi interlocutore che sia in grado di rendere operativi gli stanziamenti già impegnati, attuare i decreti ministeriali già promulgati, assicurare la certezza delle procedure e dei tempi,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti, anche legislativi, si intenda assumere affinché la soppressione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno non venga a coincidere con l'abbandono da parte dello Stato;

se non si ritenga di assicurare, in tempi brevissimi, la oggettiva attuazione degli impegni già assunti.

(4-03268)

GALDELLI, DIONISI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente «Norme in materia di commercio su aree pubbliche», entrata in vigore il 23 aprile 1991, ha abrogato la legge 19 maggio 1976, n. 398, sulla disciplina del commercio ambulante;

che il sindaco, fra i vari tipi di autorizzazione previsti, rilascia quella di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo che sono stati effettuati alcuni adempimenti (direttive regionali, costituzione della commissione, la quale per i comuni con meno di diecimila abitanti, è provinciale), legati all'emanazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della sanità per gli aspetti igienico-sanitari, del regolamento di esecuzione della presente legge;

che il regolamento di esecuzione, come previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 112 del 1991, doveva essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima;

che tale regolamento non è stato ancora emanato e che i sopracitati adempimenti richiederanno l'impiego di altro tempo;

che questa carenza normativa impedisce qualsiasi rilascio di nuove autorizzazioni, come anche espressamente ribadito e chiarito nella circolare del Ministero dell'industria, trasmessa via telex il 19 giugno 1991,

si chiede di sapere quale sia la previsione della data di emissione del regolamento oppure come si intenda alternativamente provvedere.

(4-03269)

PAINI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che i signori Arturo e Sergio Gianoncelli, cointestatari della ditta «Salumificio Gianoncelli di Gianoncelli Arturo e Sergio snc», con sede in Poggiridenti (Sondrio), via Nazionale dello Stelvio 23, in data 23 marzo 1992 hanno chiesto al Ministero della sanità l'iscrizione nei registri ministeriali del proprio stabilimento autorizzato alla lavorazione di carni bovine e suine fresche e congelate per la produzione di bresaole, prosciutti, insaccati misti e l'autorizzazione ad esportare i propri prodotti nei paesi facenti parte della CEE;

che a tale scopo allegavano tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, compresa la ricevuta del pagamento delle tasse (lire 2.000.000);

che ad oggi ancora non hanno ottenuto risposta;

che questo ingiustificabile atteggiamento del Ministero della sanità pregiudica l'attività della ditta Gianoncelli e che la stessa ditta è costretta a licenziare operai, in quanto l'espansione dell'attività che si potrebbe avere con l'autorizzazione ad esportare viene a mancare per la negligenza dell'ufficio della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda dare una risposta alla ditta Gianoncelli in tempi brevissimi, onde evitare che i ritardi burocratici pregiudichino l'attività di questa ditta come di tutte le sane piccole e medie imprese che intendono solo lavorare e garantire il posto di lavoro ai propri dipendenti.

(4-03270)

MARCHETTI. - *Ai Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che in tempi ormai lontani (anno 1981), a seguito della decisione della Montedison di chiudere lo stabilimento Moplefan di Aulla (Massa Carrara), si è aperta una vertenza sindacale che ebbe il sostegno delle istituzioni locali e giunse, con l'intervento del Ministro dell'industria *pro tempore* Pandolfi, ad un primo esito, che prevedeva la salvaguardia del posto di lavoro per 203 lavoratori mentre per 76 lavoratori veniva richiesta la cassa integrazione guadagni e 12 lavoratori restavano alle dipendenze della Montedison nella sezione sperimentale «FILM fibrillato»;

che all'occupazione dei 203 lavoratori avrebbe dovuto provvedere la Milanplast (gruppo Lori di Mantova), acquirente dello stabilimento;

che successivamente il gruppo Lori ha proceduto a collocamenti in cassa integrazione, mentre da parte sindacale si richiedeva la presentazione di un piano di investimenti che prevedesse l'impiego di nuove tecnologie per produzioni diverse: si era in presenza di una crisi del mercato «rafia»;

che in realtà il 29 aprile 1986, in un incontro presso il Ministero dell'industria, la Milanplast aderiva alla richiesta sindacale per le nuove tecnologie, ma, nel corso del 1987, decideva di utilizzare le nuove tecnologie nello stabilimento di Portogruaro e in data 24 aprile 1987 annunciava che avrebbe proseguito l'attività ad Aulla con soli 23 lavoratori e soltanto fino al 15 ottobre 1987: a questa data lo stabilimento di Aulla sarebbe stato chiuso;

che seguirono lotte, lettere di licenziamento, nuovi incontri al Ministero dell'industria, revoca dei licenziamenti, collocamento in cassa integrazione dei lavoratori, i quali si erano ridotti a 149 unità;

che nell'ottobre 1987 l'area Milanplast venne inserita fra gli interventi ordinari GEPI in base alla legge 22 marzo 1971, n. 184;

che il 24 marzo 1988 in sede di Ministero dell'industria il gruppo Lori si impegnava per la realizzazione di un progetto con la GEPI;

che i lavoratori proseguirono nelle loro tribolazioni con continui problemi anche per la cassa integrazione, che, comunque, venne concessa per tutto il 1988;

che nel 1990 si aggiunsero difficoltà anche per la cassa integrazione e, poichè non si stipulava l'accordo definitivo fra il gruppo Lori e la GEPI, tutti i lavoratori furono licenziati in data 30 giugno 1990;

che la lotta dei lavoratori proseguì e la decisione del licenziamento fu rinviata di pochi mesi;

che comunque la vertenza restò aperta e in data 19 febbraio 1992 presso il Ministero dell'industria venne raggiunta un'intesa di massima tra GEPI, parti private (Viadana Padana), organizzazioni sindacali, regione Toscana, enti locali per sostenere l'intervento GEPI anche con risorse da reperire a livello regionale;

che in data 3 marzo 1992 presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Massa Carrara fu conclusa l'intesa Nuova Pansac - organizzazioni sindacali per accedere alla mobilità;

che nel corso dei mesi più recenti sembrava che ogni difficoltà fosse superata per poter finalmente avviare un'attività e porre un termine ad un'odissea interminabile, ma risulta ora che le varie soluzioni prospettate per il reperimento dei finanziamenti necessari a far decollare il progetto di riciclaggio non risultino attuabili, pur trattandosi di un finanziamento relativamente modesto,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per risolvere un problema importante per un'area che versa in condizioni di gravi difficoltà economiche e di diffuso disagio sociale per la mancanza di ogni prospettiva occupazionale;

in particolare, se non ritengano di convocare con urgenza gli amministratori della GEPI per richiedere di farsi carico rapidamente di determinare le condizioni per la realizzazione dell'impianto in premessa ricordato.

(4-03271)

MANFROI, BOSO, GIBERTONI, BOSCO, LEONI, TABLADINI, PERIN. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo sul fatto che cittadini senza occupazione o con una causa di lavoro pendente, con famiglia da mantenere, non possono fruire del trattamento di quiescenza; gli stessi cittadini per vivere non vorrebbero vedersi costretti a vendere la propria abitazione che è l'unico bene su cui possono fare affidamento, per giunta pagandovi le tasse.

Considerato:

che ciò accade ad alcuni lavoratori, licenziati dalla ditta Automa spa, registrata presso il registro delle imprese del tribunale di Bologna al n. 19446, ufficialmente per riduzione di personale dal 1° giugno 1991;

che il licenziamento, avente a motivo la riduzione di personale, di fatto trova in altri fattori la sua vera ed effettiva motivazione;

che ciò può essere, fra l'altro, dimostrato dal fatto che l'Automa spa non ha mai fatto ricorso agli ammortizzatori sociali ed ha realizzato un rinnovamento del personale senza peraltro consultare, così come previsto dallo statuto dei lavoratori, le associazioni sindacali;

che tale comportamento manifestamente antisindacale trova ragione nella richiesta da parte della Automa spa di benefici da accordarsi da parte dello Stato, la concessione dei quali era subordinata al fatto che la ditta non abbia in corso situazioni di cassa integrazione e prepensionamenti;

che a tale situazione la stampa locale e nazionale ha dedicato ampia attenzione mentre i sindacati sono ricorsi a scioperi e manifestazioni per contrastare e contestare le scelte dell'impresa;

che inoltre i sindacati, a norma dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, hanno adito il pretore del lavoro presso la pretura di Bologna dottor Di Stefano contestando l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla ditta Automa spa e chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro del personale licenziato;

posto:

che il ricorso al pretore del lavoro è stato presentato immediatamente dopo i licenziamenti (mese di giugno 1991) e che sono trascorsi ormai due anni dalla presentazione dello stesso e non è ancora stata pronunciata sentenza alcuna;

che la dottrina unanime interpreta lo spirito della legge 11 agosto 1973, n. 533, con la volontà del legislatore di ispirare il processo del lavoro ai principi di oralità, immediatezza e concentrazione e di realizzare quindi un procedimento rapido e scandito da preclusioni rigide e severe, che costituisca un momento di netta rottura rispetto all'usuale andamento della giustizia civile,

gli interroganti chiedono quindi di sapere perchè, contravvenendo allo spirito della legge riformatrice del processo del lavoro, trascorso un

così lungo periodo di tempo dalla presentazione del ricorso al pretore del lavoro di Bologna, non sia stata a tutt'oggi pronunciata alcuna sentenza in merito alla causa, creando in tal modo una situazione di grave ed insostenibile disagio in capo ai lavoratori ed infondendo negli stessi una inaccettabile sfiducia nella giustizia.

(4-03272)

BOSO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che nelle precedenti interrogazioni dello scrivente 4-02909 del 31 marzo 1993 e 4-03053 del 22 aprile 1993 (fino ad ora senza alcuna risposta) erano descritti ben evidenti i dissensi dei sindaci e delle popolazioni in merito all'ampliamento e all'istituzione di parchi quali quello della Maiella Morrone e del Gran Sasso-Monti della Laga;

che il territorio interessato è stato così descritto:

non si rilevano «ecosistemi intatti o parzialmente intatti in tutta la zona 2» (quella spiccatamente antropizzata), che abbiano rilevanza nazionale o internazionale, così come espressamente previsto dalla legge n. 394 del 1991 istitutiva dei parchi;

non si rilevano «ecosistemi intatti o parzialmente intatti in parte della zona 1» (quella poco antropizzata o niente affatto antropizzata);

che questo induce a ritenere tutta la «zona 2» e parte della «zona 1» prive del requisito di legge fondamentale ai fini della istituzione nelle sopra citate zone dei parchi nazionali;

che si ritiene inoltre che le norme relative alla salvaguardia dei parchi (valide per tutto il perimetro del parco relativamente all'esercizio dell'attività venatoria) contrastino con l'articolo 10 della legge n. 157 del 1992 in quanto i territori preclusi all'attività venatoria nella regione Abruzzo superano il 50 per cento del territorio agro-silvo-pastorale,

l'interrogante chiede di sapere:

cosa intenda fare il Ministro per verificare scientificamente l'esistenza di ecosistemi intatti o parzialmente intatti di rilevanza nazionale o internazionale nel territorio suddetto;

cosa intenda fare per garantire il rispetto della legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1991 istitutiva dei parchi.

(4-03273)

BOSCO, STAGLIENO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che alla fine di ogni anno scolastico si ripropongono in ogni istituto le riunioni e quindi le questioni relative all'adozione dei nuovi libri di testo;

che è prassi ormai consolidata che ogni anno, sulla base di nebulose e ambigue motivazioni, si proceda al cambiamento dei testi, comportando notevoli problemi nell'ambito dei provati bilanci familiari;

che il comma 1 dell'articolo 34 della Costituzione – che nella stesura originaria in Assemblea costituente recita: «La scuola è aperta al popolo» – va inteso in primo luogo nel senso che l'istruzione non deve essere un privilegio, ma un diritto di tutti;

che il diritto previsto dall'articolo 34 della Costituzione non è meramente formale, cioè il semplice diritto ad ottenere l'iscrizione nella scuola, ma è un diritto a godere dell'istruzione necessaria, malgrado ogni possibile ostacolo di ordine economico o sociale con cui i singoli possono di fatto scontrarsi;

che la Corte costituzionale con sentenza n. 215 del 1987 sottolinea lo stretto collegamento tra l'articolo 34 e l'articolo 3, comma 2, della Costituzione: quindi anche per coloro che sono privi di mezzi il diritto all'istruzione deve essere reso effettivo,

si chiede di sapere (non si chiede la gratuità dei testi) se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire al fine di porre rimedio agli indubbi disagi e danni economici che possono coinvolgere un'utenza molto vasta, anche attraverso la previsione di un obbligo di adozione dei medesimi libri di testo per un periodo di tempo perlomeno quinquennale, onde garantire, senza continuo onere per gli utenti, l'apprestamento di tutto ciò che direttamente inerisce all'organizzazione scolastica.

(4-03274)

STEFANO. - *Ai Ministri della difesa e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che le imprese locali dell'indotto dell'arsenale della Marina militare di Taranto da oltre un anno sono in difficoltà a causa di un notevole calo di commesse conseguente al ridimensionamento del budget;

che ben tredici aziende hanno esaurito l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale;

che conseguentemente circa trecento lavoratori rischiano di essere collocati in mobilità con inesistenti possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro;

che tale situazione è contestuale alla grave crisi che interessa il settore della siderurgia pubblica, aggravata dalla mancata attuazione dei progetti di reindustrializzazione promossi dal Governo,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro della difesa intenda adottare nell'affidamento degli appalti all'interno dell'arsenale della Marina militare di Taranto, affinché i lavoratori sospesi o licenziati dalle aziende dell'indotto possano beneficiare delle ricadute occupazionali per le future commesse;

se il Ministro della difesa non ritenga che i predetti lavoratori sospesi o in esubero possano essere utilizzati nell'esecuzione di appalti all'interno della costruenda base navale;

quali iniziative il Ministro del lavoro e della previdenza sociale intenda adottare per garantire il pieno utilizzo dei benefici della legge n. 223 del 1991 a favore delle predette maestranze e se non ritenga necessario autorizzare la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per ulteriori sei mesi, ai sensi del disposto del decreto-legge n. 57 del 1993, decaduto e in via di ripresentazione.

(4-03275)

MOLINARI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -

Premesso:

che la Federazione autonoma bancari italiani (FABI) ha denunciato pubblicamente comportamenti vessatori attuati nei confronti dei lavoratori e dei dirigenti della FABI all'interno del Credito emiliano di Reggio Emilia;

che, a detta dello stesso sindacato, tali comportamenti non hanno sicuramente precedenti nella storia delle relazioni sindacali nel settore del credito;

che i lavoratori impegnati sindacalmente vengono duramente perseguitati e sono stati privati ripetutamente del premio di rendimento con l'intento «scoperto» di farli desistere dalla loro attività sindacale;

che il trattamento che essi subiscono è in totale dispregio di qualsiasi norma di rispetto di accordi e diritti dei lavoratori; ecco alcuni esempi denunciati dalla FABI:

a) spesso il lavoro straordinario non viene annotato e pagato; dopo ripetute denunce sulla evasione contributiva in relazione al lavoro straordinario prestato nei confronti dell'INPS, l'ispettorato del lavoro, condotti i necessari accertamenti, ha condannato il Credito emiliano a pagare forti multe. Nonostante questo, l'Istituto non intende provvedere alla retribuzione di quel lavoro straordinario per il quale ha subito le sanzioni, nè alcun lavoratore ha richiesto il pagamento poichè la maggior parte teme pesanti ritorsioni;

b) quando i lavoratori rientrano da un'assenza per malattia devono recuperare il lavoro «perso» e se chiedono che tale recupero sia considerato come straordinario vengono trasferiti;

c) i trasferimenti non dettati da motivate esigenze di carattere tecnico-produttivo, ma di natura punitiva, sono molto frequenti;

d) non sono riconosciuti gli speciali trattamenti previsti dalla legge ai portatori di *handicap*;

e) risulta alle organizzazioni sindacali che alcuni lavoratori che hanno subito gravi lutti sono stati costretti a rientrare subito dopo le esequie dei loro cari e a considerare l'assenza come utilizzo di una giornata di ferie, mentre a lavoratori gravemente ammalati è stato chiesto perentoriamente di rientrare nonostante la gravità delle loro malattie fosse certificata;

che la FABI ha chiesto ufficialmente che al Credito italiano non sia più consentito l'accesso ai contratti di formazione lavoro poichè non rispetta le obbligazioni connesse; i lavoratori assunti con tale contratto, infatti, non partecipano ai corsi formativi e non vengono riconfermati con un atteggiamento chiaramente mirato ad un'interpretazione nel senso peggiore dello spirito della legge, tant'è che alcuni dei lavoratori con contratto di formazione lavoro hanno fatto ricorso al giudice e l'azienda è stata costretta a riassumerli a tempo indeterminato;

che non è stato possibile sbloccare questa drammatica situazione neanche con incontri al massimo livello e cioè con l'amministratore delegato, nonché direttore, ragioniere Franco Bizzocchi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire autorevolmente a ristabilire il diritto dei lavoratori nella sede del Credito emiliano a Reggio Emilia, poichè alla luce dei fatti

narrati il suo intervento resta l'unica speranza di soluzione di una situazione che è davvero inammissibile e sconcertante, per sanare ingiustizie d'altri tempi che colpiscono certamente quei lavoratori ma, più in generale, offendono la coscienza civile di tutto il paese.

(4-03276)

LORENZI. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che in Italia il numero di università statali e private abilitate *ex lege* a rilasciare titoli universitari, con esclusione degli istituti superiori di educazione fisica, è di 58, come risulta da informazioni fornite alla 7ª Commissione permanente del Senato dal ministro Ruberti in data 16 maggio 1991;

che il numero 58, rapportato alla superficie del paese pari a 301.277 chilometri quadrati, determina una densità media di atenei «autonomi» o centralizzati sul territorio pari ad 1 ogni 5.000 chilometri quadrati;

che il numero 58, rapportato alla popolazione italiana pari a circa 56 milioni di unità, determina una densità media di atenei «autonomi» o centralizzati pari ad 1 ogni milione di abitanti;

che la provincia di Cuneo ha una superficie di 6.903 chilometri quadrati, quella di Savona di 1.545 chilometri quadrati, quella di Imperia di 1.155 chilometri quadrati, quella di Asti di 1.511 chilometri quadrati; queste quattro province sono confinanti ed hanno complessivamente una superficie di 11.114 chilometri quadrati, ma, anziché avere due università come dovrebbe risultare dalla media nazionale, non hanno sul territorio alcun ateneo centralizzato e solo recentemente è partito un decentramento del Politecnico di Torino su Mondovì, che è città fortemente baricentrica della zona delle quattro province in questione;

che la regione Piemonte e la regione Liguria, con circa 6,5 milioni di abitanti ed una superficie pari a 30.823 chilometri quadrati complessivamente, hanno in totale solo tre università centralizzate, l'Università di Torino, il Politecnico di Torino e l'Università di Genova, anziché le sei ad esse competerebbero rispetto alla media nazionale, sia per superficie che per popolazione;

che la regione Calabria, la più povera d'Italia, con circa due milioni di abitanti ed una superficie pari a 15.114 chilometri quadrati, ha tre università centralizzate, rispettivamente l'Università della Calabria con sede in Cosenza, l'Università di Catanzaro e l'Università di Reggio Calabria; di conseguenza il numero di tre atenei in Calabria corrisponde esattamente alla media nazionale per la superficie, mentre è superiore di un'unità rispetto alla media per la popolazione,

l'interrogante chiede di sapere:

1) perchè sussista un così alto divario di densità di atenei centralizzati fra Piemonte, Liguria e Calabria; infatti, pur avendo Piemonte e Liguria messe insieme una popolazione tripla ed una superficie doppia di quella della Calabria, totalizzano ugualmente lo stesso numero di atenei centralizzati;

2) perchè l'ampia regione territoriale del basso Piemonte e della riviera del Ponente ligure, che totalizzano una superficie pari ad un

terzo di quella di Piemonte e Liguria sommate, siano state per decenni escluse da ipotesi di insediamenti universitari;

3) se non si intenda prendere atto a livello governativo della civile necessità di dotare al più presto il Piemonte meridionale di un ateneo autonomo, per colmare la grossa lacuna universitaria territoriale a cavallo fra Piemonte e Liguria;

4) perchè debba essere soprattutto l'ente locale, cioè il comune di Mondovì, a sopportare il pesante onere del decentramento avviato dal Politecnico di Torino in Mondovì, decentramento che ha avuto grosso successo portando in tre anni alla triplicazione degli studenti universitari (1990-91, 1991-92 e 1992-93), che attualmente sono circa 500;

5) se il Governo non intenda attivarsi per l'istituzione di una Università delle Alpi Marittime centralizzata in Mondovì, città che si trova perfettamente al centro del triangolo universitario Torino-Genova-Nizza, sulla direttrice autostradale e ferroviaria fra Savona e Torino, e con una tradizione studentesca di grande prestigio, come testimonia il noto appellativo di città degli studi, essendo, tra l'altro, già stata attiva l'Università di Mondovì per 159 anni, dal 1560 al 1719.

(4-03277)

LORENZI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'attuale presidente del tribunale di Mondovì (Cuneo), dottor Giancarlo Allegri, fu primo firmatario dell'allegato *b* della lista «Primavera '90» alle elezioni amministrative comunali del 1990 a Mondovì;

che detta lista fu patrocinata essenzialmente da un partito politico, il Partito liberale italiano, e più precisamente dal suo autorevole esponente monregalese, onorevole avvocato Raffaele Costa, attuale Ministro dei trasporti, nonchè consigliere comunale di Mondovì;

che il dottor Allegri era procuratore della Repubblica presso il tribunale di Mondovì, quando il 12 aprile 1990 venne presentato un esposto della locale Democrazia cristiana, a firma del suo segretario cittadino, che denunciava irregolarità delle procedure elettorali;

che il suddetto esposto non ebbe alcun seguito;

che il dottor Allegri era presidente del tribunale di Mondovì, allorchè firmò come presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale il certificato di attestazione dei voti validi riportati dai singoli candidati alle elezioni del Senato della Repubblica del 5 aprile 1992;

che detto certificato si dimostrò errato, con grave danno per la Lega Nord del collegio di Mondovì, che perse la proclamazione a senatore del suo candidato in detto collegio, proprio a causa degli errori, poi riconosciuti dalla Giunta delle elezioni del Senato, commessi dall'ufficio elettorale del tribunale di Mondovì;

che il 19 dicembre 1992 l'interrogante inviò al Ministro di grazia e giustizia (quindi al Consiglio superiore della magistratura ed alla procura) un esposto nel quale, fra l'altro, riferiva del comportamento valutabile come omissivo e d'abuso d'ufficio del dottor Allegri, in chiara violazione della legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza delle operazioni elettorali (elezioni politiche del 1992);

che è di questi giorni la notizia di un recente esposto presentato al procuratore della Repubblica di Mondovì, dottor Di Mattei, da parte di alcuni locali consiglieri comunali, nel quale, a quanto consta all'interrogante, si chiederebbe, fra l'altro, l'eventuale ricusazione dell'attuale presidente del tribunale, dottor Allegri, per possibile incompatibilità ambientale in merito ad un procedimento giudiziario che investe l'amministrazione cittadina,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che sia stata aperta un'inchiesta da parte degli organi competenti, Ministero, Consiglio superiore della magistratura e procura della Repubblica, sui gravi fatti in oggetto;

2) quale sia il giudizio del Ministro sui comportamenti sopra esposti e se a suo avviso siano ravvisabili elementi di compromissione fra il potere giudiziario e quello politico ed esecutivo;

3) quali provvedimenti possano essere presi per restaurare in Mondovì il necessario clima di serenità giudiziaria.

(4-03278)

LORENZI. - *Ai Ministri dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che in Mondovì Piazza (Cuneo), parte alta della città, si trova un grosso edificio comunemente chiamato «La Madonnina» (18.000 metri quadrati e 50.000 metri quadrati di parco), già sede di un collegio delle suore domenicane, costruito negli anni Sessanta, quando la città, fiorente per la tradizione di città degli studi, ospitava ancora numerosi collegi studenteschi;

che negli ultimi anni, per svariate ragioni, molti collegi sono stati chiusi, ed infine anche «La Madonnina»;

che nel 1987, in concomitanza con la decisione di chiusura definitiva della «Madonnina», nacque spontaneamente un movimento di promozione universitaria locale, che si proponeva fra l'altro l'utilizzo dell'ex collegio come sede universitaria;

che la proprietà, cioè le suore domenicane, seguì per cinque lunghi anni le vicissitudini locali, con tutte le buone intenzioni di favorire il rilancio universitario di Mondovì con un contenitore capace di soddisfare le più ampie esigenze;

che nella primavera del 1992 il consiglio comunale di Mondovì varò una variante al Piano regolatore generale, vincolando la destinazione dell'edificio «La Madonnina» a sede universitaria, ma l'ex collegio venne venduto ad una società privata, la Inifim, che sembra si sia subito offerta di sistemare l'enorme edificio, adattandolo ad ateneo, per poi affittarlo al comune per una cifra di quasi due miliardi l'anno;

che forse a causa dell'esorbitante richiesta il consiglio comunale di Mondovì non accettò e nell'agosto 1992 rimosse il vincolo universitario,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se si sia a conoscenza delle ragioni che hanno indotto il consiglio comunale di Mondovì a prevedere il vincolo universitario per «La Madonnina» e quindi a rimuoverlo repentinamente pochi mesi dopo;

2) se si ritenga che l'operato della Inifim sia stato dettato veramente solo da interesse privato;

3) se, vista l'importanza che riveste la struttura per il futuro universitario della città, attualmente sede di decentramento in forte espansione, non sia possibile fare coincidere l'interesse privato della Inifim con l'interesse pubblico, incentivando opportunamente la società proprietaria dell'immobile a reconsiderarne l'utilizzo universitario, eventualmente in termini di *college*, nell'ambito del rilancio globale della cittadella di Mondovì Piazza, sede dell'antica sala delle lauree (1560-1719).

(4-03279)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) e 4ª Commissione permanente (Difesa) riunite:

3-00577, dei senatori Staglieno ed altri, sulla situazione del conflitto armato in Bosnia.

